Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 229

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 21 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. **1274.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicologia delle arti;
storia del melodramma;
storia dei partiti politici e del sindacalismo.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

logica;
psicologia delle arti;
cultura greca;
storia dei partiti politici e del sindacalismo.

Nell'art. 43, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo), all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

cultura greca;
istituzioni di lingua inglese;
istituzioni di lingua francese;
istituzioni di lingua spagnola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1983, n. **1275.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 30 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

oncologia medica;
patologia cardiovascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Istruzione, foglio n.* 235

LEGGE 13 agosto 1984, n. **476**.

Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono introdotte le seguenti modificazioni:

All'articolo 71:

nell'undicesimo comma, alle parole: « al secondo comma dell'articolo 70 » sono sostituite le seguenti: « all'articolo 70 »;

e soppresso l'ultimo comma;

All'articolo 73, nel terzo comma, ultimo periodo, alle parole: « un quarto », sono sostituite le seguenti: « la metà »;

All'articolo 75, nel sesto comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca ».

Art. 2.

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Art. 3.

I consorzi di università per il dottorato di ricerca, di cui all'articolo 68, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere costituiti con non più di cinque università e si attuano con atto convenzionale tra le stesse.

Le università sedi di dottorato di ricerca possono avvalersi dell'opera di singoli docenti appartenenti a sedi anche non consorziate.

Art. 4.

Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonché dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.

E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'articolo 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA
VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **477**.

Supplenze del personale docente delle Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'espressione « conferire le supplenze per materie affini a professori della stessa facoltà con il loro consenso » di cui all'articolo 9, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita dalla seguente: « per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materia che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università ».

Art. 2.

Il disposto dell'articolo 113, primo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretato nel senso che esso si applica ai soli professori già di ruolo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Art. 3.

All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità per professore associato, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, sempreché per

l'insegnamento che si intende ricoprire per supplenza sia stato richiesto il posto di ruolo, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari, a professori associati ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti ala stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Non possono comunque essere coperti per supplenza gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **478**.

Modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di giudizi di idoneità e di inquadramento dei professori associati e dei ricercatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo specifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola ».

2. Coloro che hanno già presentato domanda di partecipazione ai giudizi di idoneità a professore associato per la prima e la seconda tornata possono, ai fini dell'applicazione del precedente comma, integrarla con la dichiarazione che intendono essere associati presso la scuola.

Art. 2.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è modificato ed integrato come segue:

all'ottavo comma, le parole: « entro tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni »;

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato ».

Art. 3.

1. Coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato ed a ricercatore possono presentare domanda di inquadramento anche alle facoltà che siano state attivate nel decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'Università di Ancona, per le discipline previste dai piani di studio dei corsi di laurea istituiti. Le facoltà possono formulare la corrispondente richiesta, limitatamente alle discipline previste per esse nello statuto, ai sensi dell'articolo 53, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. La disposizione del precedente comma si applica a coloro che non sono stati inquadrati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno ».

2. La disposizione di cui al precedente comma aggiuntivo si applica anche ai concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **479.**

Aumento del contributo dello Stato a favore delle case di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano e per artisti drammatici italiani « Lyda Borelli » di Bologna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è corrisposto alla casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano, in aggiunta alla somma di lire 70 milioni, prevista dalla legge 7 aprile 1954, n. 100, e successive modificazioni, un ulteriore contributo annuo di lire 140 milioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 è corrisposto alla casa di riposo per artisti drammatici italiani « Lyda Borelli » di Bologna, in aggiunta alla somma di lire 30 milioni di cui alla legge 5 marzo 1957, n. 106, e successive modificazioni, un ulteriore contributo annuo di lire sessanta milioni.

Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Aumento del contributo alla casa di riposo per musicisti Giuseppe Verdi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 febbraio 1984.

Impegno della somma di L. 1.378.235.300 a favore della regione Molise ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 72.538.700, quale anticipo del 5 % per il 1981, a favore della regione Molise;

Vista la dichiarazione n. 10743 del 20 dicembre 1983, resa dall'assessore competente della regione Molise, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 3.192.496.758, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto ha trovato copertura ed ha esaurito i fondi ancora disponibili 1980, nel limite di L. 1.607.941.500;

Considerato, altresì, che l'importo residuale di lire 1.584.555.258 trova copertura parziale ed esaurisce i fondi 1981, nel limite di L. 1.378.235.300;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Molise è impegnata la somma di L. 1.378.235.300, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 297

(4278)

DECRETO 23 maggio 1984.

Impegno della somma di L. 152.483.010 a favore della regione Umbria ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 372, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.714.600 a favore della regione Umbria, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 152.714.600, a favore della regione Umbria, quale anticipo del 5 % per il 1981;

Vista la dichiarazione n. 6677 del 26 aprile 1984, resa dall'assessore competente della regione Umbria, con la quale si chiede l'erogazione della somma di L. 152.483.010, relativamente al 1981, secondo programma triennale;

Considerato che l'importo sopra richiamato trova copertura nei fondi ancora disponibili a favore della regione Umbria per il 1981;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Umbria è impegnata la somma di L. 152.483.010, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *giugno* 1984
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 281

(4281)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **480.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Collegio S. Carlo », in Modena.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Collegio S. Carlo », in Modena, riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1357.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 203

DECRETO 13 aprile 1984, n. **481.**

Approvazione del nuovo statuto del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, in Roma.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto del Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, in Roma, riconosciuto giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1984
Registro n. 11 *Esteri, foglio n.* 117

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2286/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2287/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2288/84 della commissione, del 31 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 262/79, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e i regolamenti (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 1687/76.

Decisione n. 2289/84/CECA della commissione, del 1° agosto 1984, recante secondo modifica della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche.

Regolamento (CEE) n. 2290/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori, diodi emettitori di luce, microstrutture elettroniche, parti e pezzi staccati, delle sottovoci 85.21 D ed E della tariffa doganale comune, originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2291/84 della commissione, del 6 agosto 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio.

Regolamento (CEE) n. 2292/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2293/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5.

Regolamento (CEE) n. 2294/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2295/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Pubblicati nel n. L 210 *del* 7 *agosto* 1984.

(200/C)

Regolamento (CEE) n. 2296/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2297/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2298/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 2299/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1984/1985.

Regolamento (CEE) n. 2300/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2301/84 della commissione, del 6 agosto 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2794/83 relativo alla vendita sul mercato interno di 450.000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento italiano e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2302/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2303/84 della commissione, del 7 agosto 1984, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2304/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali, e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1942/84 della commissione, del 6 luglio 1984, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 180 del 7 luglio 1984.

Pubblicati nel n. L 211 *dell'8 agosto* 1984.

(201/C)

Regolamento (CEE) n. 2305/84 del Consiglio, del 6 agosto 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 2306/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2307/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2308/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2309/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2310/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 2311/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al cloruro di colina, della sottovoce 29.24 B I della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2312/84 della commissione, del 7 agosto 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre tessili sintetiche (in fiocco), della categoria di prodotti n. 124 (codice 1240), originarie del Messico beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2313/84 della commissione, del 3 agosto 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero al Regno del Lesotho a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2314/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che modifica i regolamenti di gara permanente (CEE) n. 1881/83 e (CEE) n. 1883/83 per quanto riguarda taluni termini di presentazione delle offerte per l'esportazione di zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2315/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quindicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 1881/83.

Regolamento (CEE) n. 2316/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la dodicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 1883/83.

Regolamento (CEE) n. 2317/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2318/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2319/84 della commissione, dell'8 agosto 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2320/84 della commissione, dell'8 agosto 1984 che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 213 *del* 9 *agosto* 1984.

(202/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 7 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 31 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Facma, con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese), è prolungata al 4 aprile 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Nuova Scap, cooperativa di servizi di Pontedera, servizio mensa presso stabilimenti Asso Werke di Fornacette (Pisa), è prolungata al 3 aprile 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poli di Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Tecnodelta S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Tigliole d'Asti (Asti), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini, industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accornero & C. nord, con sede in Viarigi (Asti) e stabilimenti in Viarigi e Castello di Annone (Asti), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corsport S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallindustria S.p.a. (in amministrazione controllata) con sede in Milano e stabilimento in Brugherio (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Induma - Industria lombarda macchine e attrezzamenti, con sede legale in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.L. Falck, con sede in Milano e stabilimento in Dongo (Como), è prolungata al 19 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ergen, con sede in Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Solinlegno - Solinferro, stabilimento di Sassari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Lotta continua di Roma, è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Antonio Ferrari e Figli S.r.l., con sede in Milano e stabilimento e uffici in Mortara (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1983 al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petruzzi e Branca, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Index S.r.l., con sede legale in Milano e stabilimento ed uffici in Sesto S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1982 al 12 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger De Laon S.r.l., con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. HI-G d'Italia, con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvatore Paliotto & C., costruzioni metalliche, con stabilimento in Napoli-San Giovanni a Teduccio, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.T. - Compagnia generale trattori, con sede in Vercelli e filiali sul territorio nazionale, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.S.M.E.T. - Industria stampaggio materiali termoindurenti, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Argos, con sede legale in Conegliano Veneto (Treviso), sede amministrativa e stabilimento in Gardignano di Scorza (Venezia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Richardson Industrial Chemical Cleaning S.r.l., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osimi Frigerio, con sede e stabilimento in Cormano (Milano), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trafisa S.a.s., in Cerreto Castello (Vercelli), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977 n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Cesario di Cologno con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar di Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarmoda, con sede in Napoli, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 18 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni sud, con sede in Napoli ed unità produttiva presso il centro siderurgico Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo sud, con sede e stabilimento in Salerno-Fuorni, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura artigiana calzature - Mac Baren's, con sede legale in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pastificio Gaetano Di Martino & F.lli, con stabilimento in Gragnano (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Besnate, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtubetti, con sede in Milano e stabilimento in Nembro (Bergamo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Val Tronto di Tolvecchia e C. di Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Nuova Scap, cooperativa di servizi di Pontedera, servizio mensa presso stabilimenti Asso Werke di Fornacette (Pisa), è prolungata al 3 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eternit siciliana, con sede e stabilimento in Siracusa, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.O.L.A. di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ponzio sud di Pineto (Teramo), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comer, con sede e stabilimento in Castellamonte (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito, con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna), è prolungata al 14 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moraschinelli Ettore, mensa aziendale presso A.F.L. Falck, stabilimento di Dongo (Como), è prolungata al 21 marzo 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Illea di Anzio (Roma), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperativa Lotta continua di Roma, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar di Isola delle Femmine (Palermo), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrero Giulio, con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi operanti nella provincia di Ferrara, è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lito, con sede e stabilimento in Rastignano (Bologna), è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moraschinelli Ettore, mensa aziendale presso A.F.L. Falck stabilimento di Dongo (Como), è prolungata al 20 giugno 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 3 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977. n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV Duraflex, con sede e stabilimento in Rovereto e filiali a Rezzano (Brescia) e Borgonuovo di Pontecchio Marconi (Bologna), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 3 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moraschinelli Ettore, mensa aziendale presso A.F.L. Falck, stabilimento in Dongo (Como), è prolungata al 19 settembre 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio siciliano, con sede e stabilimento in Palermo, è prolungata al 28 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 3 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sangallo di Civitacastellana (Viterbo), è prolungata al 2 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4118)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 17 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1770 —	1770 —	1770 —	1770 —	—	1770 —	1770 —	1770 —	1770 —	1770 —
Marco germanico	618,070	618,070	618,50	618,070	—	618,11	618,150	618,070	618,070	618,07
Franco francese	201,210	201,210	201,50	201,210	—	201,25	201,300	201,210	201,210	201,21
Fiorino olandese	548,700	548,700	549,10	548,700	—	548,77	548,850	548,700	548,700	548,70
Franco belga	30,610	30,610	30,63	30,610	—	30,60	30,609	30,610	30,610	30,61
Lira sterlina	2337,750	2337,750	2342 —	2337,750	—	2337,62	2337,500	2337,750	2337,750	2337,75
Lira irlandese	1906,500	1906,500	1908 —	1906,500	—	1907,50	1908,500	1906,500	1906,500	—
Corona danese	169,350	169,350	169,50	169,350	—	169,35	169,350	169,350	169,350	169,35
E.C.U.	1385 —	1385 —	1386,25	1385 —	—	1384,72	1384,440	1385 —	1385 —	1385 —
Dollaro canadese	1360 —	1360 —	1359 —	1360 —	—	1360 —	1360 —	1360 —	1360 —	1360 —
Yen giapponese	7,351	7,351	7,36	7,351	—	7,35	7,352	7,351	7,351	7,35
Franco svizzero	742 —	742 —	742,50	742 —	—	742 —	742 —	742 —	742 —	742 —
Scellino austriaco	88,055	88,055	88,10	88,055	—	88,10	88,160	88,055	88,055	88,05
Corona norvegese	214,700	214,700	214,50	214,700	—	214,71	214,730	214,700	214,700	214,70
Corona svedese	212,860	212,860	212,75	212,860	—	212,89	212,930	212,860	212,860	212,86
FIM	293,900	293,900	293,80	293,900	—	293,90	293,900	293,900	293,900	—
Escudo portoghese	11,850	11,850	11,86	11,850	—	11,84	11,850	11,850	11,850	11,83
Peseta spagnola	10,821	10,821	10,85	10,821	—	10,82	10,821	10,821	10,821	10,82

Media dei titoli del 17 agosto 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	63,600
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	92,250
» 6% » » 1971-86	89,525
» 6% » » 1972-87	89,200
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	88,200
» 10% » » 1977-92	97,950
» 12% (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	95,625
» » » 1-4-1981/86 16%	101,250
» » » 1-6-1981/86 16%	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	92,025
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	100 —
» » » » 1-10-1982/84	100,050
» » » » 1-11-1982/84	100,175
» » » » 1-12-1982/84	100,275
» » » » 1- 1-1983/85	100,300
» » » » 1- 2-1983/85	100,400
» » » » 1- 3-1983/85	100,200
» » » » 1- 4-1983/85	100,325
» » » » 1- 5-1983/85	100,375
» » » » 1- 6-1983/85	100,750
» » » » 1- 1-1982/86	101,825
» » » » 1- 3-1982/86	102,025
» » » » 1- 5-1982/86	101,775
» » » » 1- 6-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1982/86	101,950
» » » » 1- 8-1982/86	101,975
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1982/86	101,8[illegible]0
» » » » 1-10-1982/86	101,575
» » » » 1-11-1982/86	101,500
» » » » 1-12-1982/86	101,825
» » » » 1- 7-1983/86	100,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1- 1-1983/87	101,900
» » » » 1- 2-1983/87	101,850
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,500
» » » » 1- 5-1983/87	101,425
» » » » 1- 6-1983/87	101,650
» » » » 1-11-1983/87	100,175
» » » » 1-12-1983/87	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	101,700
» » » » 1- 8-1983/88	101,675
» » » » 1- 9-1983/88	101,325
» » » » 1-10-1983/88	101,150
» » » » 1-11-1983/88	101,175
» » » » 1-12-1983/90	101,250
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984	99,400
» » » 18% 1- 1-1985	101,100
» » » 17% 1- 5-1985	101,450
» » » 17% 1- 7-1985	101,875
» » » 17% 1-10-1985	101,875
» » » 16% 1- 1-1986	101,550
» » Nov. 12% 1-10-1987	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	107,975
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,375
» » » » 1983/90 11,50%	100,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1770 —
Marco germanico	618,110
Franco francese	201,255
Fiorino olandese	548,775
Franco belga	30,609
Lira sterlina	2337,625
Lira irlandese	1907,500
Corona danese	169,350
E.C.U.	1384,720
Dollaro canadese	1360 —
Yen giapponese	7,351
Franco svizzero	742 —
Scellino austriaco	88,107
Corona norvegese	214,715
Corona svedese	212,895
FIM	293,900
Escudo portoghese	11,840
Peseta spagnola	10,821

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del costo medio dei titoli del 1° semestre 1984 valevole per il 2° semestre 1984 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	55,10	57,60	49,59	51,84
	Rendimibile:				
2	5,50% (Edilizia scolastica 1969-84)	92,60	95,35	83,34	85,82
3	6% (Edilizia scolastica 1970-85)	90,65	93,65	81,59	84,29
4	6% (Edilizia scolastica 1971-86)	86,00	89,00	77,40	80,10
5	6% (Edilizia scolastica 1972-87)	80,85	83,85	72,77	75,47
6	9% (Edilizia scolastica 1975-90)	80,20	84,70	72,18	76,23
7	9% (Edilizia scolastica 1976-91)	78,05	82,55	70,25	74,30
8	9% (Edilizia scolastica 1977-92)	79,80	84,30	71,82	75,87
9	12% (Beni esteri) 1980	79,55	85,55	71,60	77,00
10	10% (Cassa DD.PP. Sez. aut. cr. con. e prov.)	73,80	78,80	66,42	70,92
	Certificati Credito Tesoro:				
11	10% (1973-85)	97,50	92,50	87,75	83,25
12	16% (1-4-1981/86)	107,75	99,75	96,98	89,78
13	16% (1-6-1981/86)	108,10	100,10	97,29	90,09
14	19% (1-8-1982/84)	109,80	100,30	98,82	90,27
15	C.T.R. 1983-93 2,50%	107,95	106,70	97,16	96,03
	Certificati Credito Tesoro:				
16	1983-88 emissione E.N.I. 1-8-1983 Ind. 9,15% semestrale	109,30	100,15	98,37	90,14
17	1983-88 emissione E.F.I.M. 1-8-1983 Ind. 9,15%	109,30	100,15	98,37	90,14
18	1982-84 emissione 1-7-1982 18,6% semestrale	109,40	100,10	98,46	90,09
19	1982-84 emissione 1-8-1982 8,55% semestrale	108,55	100,00	97,70	90,00
20	1982-84 emissione 1-9-1982/84 8,45% semestrale	108,45	100,00	97,61	90,00
21	1982-84 emissione 1-10-1982/84 8,25% semestrale	108,35	100,10	97,52	90,09
22	1982-84 emissione 1-11-1982/84 8,05% semestrale	108,35	100,30	97,52	90,27
23	1982-84 emissione 1-12-1982/84 7,95%	108,35	100,40	97,52	90,36
24	1983-85 emissione 1-1-1983/85 8,60%	108,75	100,15	97,88	90,14
25	1983-85 1-2-1983/85 8,55%	108,65	100,10	97,79	90,09
26	1983-85 emissione 1-3 1983/85 8,45%	108,55	100,10	97,70	90,09
27	1983-85 emissione 1-4-1983/85 8,25%	108,20	99,95	97,38	89,96
28	1983-85 emissione 1-5-1983/85 8,05%	108,25	100,20	97,43	90,18
29	1983-85 emissione 1-6-1983/85 7,95%	108,45	100,50	97,61	90,45
30	1982-86 emissione 1-1-1982/86 9,20%	110,30	101,10	99,27	90,99
31	1982-86 emissione 1-3-1982/86 9,05%	110,00	100,95	99,00	90,86
32	1982-86 emissione 1-5-1982/86 8,65%	109,55	100,90	98,60	90,81
33	1982-86 emissione 1 6-1982/86 8,55%	109,65	101,10	98,69	90,99
34	1982-86 emissione 1-7-1982/86 9,20%	109,30	100,10	98,37	90,09
35	1983-86 emissione 1-7-1983/86 8,70%	108,30	99,60	97,47	89,64
36	1982-86 emissione 1-8-1982/86 9,15%	109,85	100,70	98,87	90,63
37	1983-86 emissione 1-8-1983/86 8,65%	108,15	99,50	97,34	89,55
38	1982-86 emissione 1-9-1982/86 9,50%	109,80	100,30	98,82	90,27
39	1983-86 emissione 1-9-1983/86 8,55%	108,30	99,75	97,47	89,78
40	1983 emissione 1-10-1982/86 8,85%	109,25	100,40	98,33	90,36
41	1983 emissione 1-10-1983/86 8,35%	108,20	99,85	97,38	89,87
42	1982 emissione 1-11-1982/86 9,30%	109,70	100,40	98,73	90,36
43	1982 emissione 1-12-1982/86 8,55%	109,25	100,70	98,33	90,63
44	1983 emissione 1-1-1983/87 9,20%	109,70	100,50	98,73	90,45
45	1983 emissione 1-2-1983/87 9,15%	109,65	100,50	98,69	90,45
46	1983 emissione 1-3-1983/87 9,05%	109,30	100,25	98,37	90,23
47	1983 emissione 1-4-1983/87 8,85%	109,10	100,25	98,19	90,23
48	1983 emissione 1-5-1983/87 8,65%	108,95	100,30	98,06	90,27

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati Credito Tesoro:				
49	1983 emissione 1-6-1983/87 8,55%	109,05	100,50	98,15	90,45
50	1983 emissione 1-7-1983/88 9,20%	109,70	100,50	98,73	90,45
51	1983 emissione 1-8-1983/88 9,15%	109,60	100,45	98,64	90,41
52	1983 emissione 1-10-1983/88 8,85%	109,40	100,55	98,46	90,50
53	1983 emissione 1-11-1983/87 8,15%	109,05	100,90	98,15	90,81
54	1983 emissione 1-9-1983/88 9,05	109,95	100,90	98,96	90,81
55	1983 emissione 1-11-1983/88 8,65%	109,45	100,80	98,51	90,72
	Certificati Credito Tesoro E.C.U.:				
56	13% (22-2-1982/89)	111,20	104,70	100,08	94,23
57	14% (22-11-1982/89)	115,40	108,40	103,86	97,56
	Buoni Tesoro Poliennali:				
58	12% (1-10-1984)	104,35	98,35	93,92	88,52
59	18% (1-1-1985)	110,30	101,30	99,27	91,17
60	17% (1-5-1985)	109,25	100,75	98,33	90,68
61	17% (1-7-1985)	108,60	100,10	97,74	90,09
62	17% (1-10-1985)	110,50	102,00	99,45	91,80
63	Novennali 12% (1-10-1987)	97,85	91,85	88,07	82,67
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
64	6% (1968-88)	83,00	80,00	74,70	72,00
65	10% (1975-95)	86,90	81,90	78,21	73,71
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
66	7% (1972-1992)	82,35	78,85	74,12	70,97
67	7% (1973-1993)	76,35	72,85	68,72	65,57
68	10% (1975-1985)	100,40	95,40	90,36	85,86
69	10% (1976-1988)	94,90	89,90	85,41	80,91
	E.N.E.L.:				
70	6% (1965-1985) I emissione	98,35	95,35	88,52	85,82
71	6% (1965-1985) II emissione	87,00	84,00	78,30	75,60
72	6% (1966-1986) I emissione	91,90	88,90	82,71	80,01
73	6% (1966-1986) II emissione	91,85	88,85	82,67	79,97
74	6% (1967-1987)	88,55	85,55	79,70	77,00
75	6% (1968-1988) I emissione	85,60	82,60	77,04	74,34
76	6% (1968-1988) II emissione	84,65	81,65	76,19	73,49
77	6% (1969-1989) I emissione	82,85	79,85	74,57	71,87
78	6% (1969-1989) II emissione	83,30	80,30	74,97	72,27
79	7% (1970-1985)	101,95	98,45	91,76	88,61
80	7% (1971-1986)	96,35	92,85	86,72	83,57
81	7% (1972-1987)	90,25	86,75	81,23	78,08
82	7% (1972-1992)	77,40	73,90	69,66	66,51
83	7% (1973-1993)	77,05	73,55	69,35	66,20
84	9% (1974-1994)	88,25	83,75	79,43	75,38
85	9% (1975-1985)	98,35	93,85	88,52	84,47
86	8,50% (19774-1984) II emissione indicizzata semestrale	153,65	145,15	138,29	130,64
87	12% (1978-1985)	103,20	97,20	92,88	87,48
88	12% (1978-1985) II emissione	103,30	97,30	92,97	87,57
89	12% (1979-1986)	102,50	96,50	92,25	86,85
90	12% (1980-1987)	100,60	94,60	90,54	85,14
91	7 55% (1080-1987) - Indicizzato semestrale	107,30	99,75	96,57	89,78
92	8,10% (1981-1988) - Indicizzato semestrale	109,75	101,65	98,78	91,49
93	8,30% (1982-1989) - Indicizzato semestrale	113,30	105,00	101,97	94,50
94	8,00% (1982-1989) - Indicizzato semestrale II emissione	112,65	104,65	101,39	94,19
95	8,00 (1982-1989) - Indicizzato semestrale III emissione	112,30	104,30	101,07	93,87
96	8,00% (1982-1989) - Indicizzato semestrale IV emissione	112,05	104,05	100,85	93,65
97	8,00% (1983-1990) - Indicizzato semestrale I emissione	111,75	103,75	100,58	93,38

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	E.N.E.L.:				
98	7,85% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione	110,55	102,70	99,50	92,43
99	8,30% (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione	110,80	102,50	99,72	92,25
100	8,10% (1982-1992) - Indicizzato T. sem.	110,05	101,95	99,05	91,76
	Consorzio di credito OO.PP.:				
101	6% s.s. « A » (1966-1986)	93,60	90,60	84,24	81,54
102	6% s.s. « B » I emissione (1966-1996)	65,25	62,25	58,73	56,03
103	6% s.s. « B » II emissione (1967-1996)	65,10	62,10	58,59	55,89
104	6% s.s. « B » III emissione (1968-1998)	59,20	56,20	53,28	50,58
105	6% s.s. « B » IV emissione (1969-1999)	59,05	56,05	53,15	50,45
106	6% s.s. « B » V emissione (1970-2000)	66,00	63,00	59,40	56,70
107	7% s.s. « B » I emissione (1970-2000)	88,55	85,05	79,70	76,55
108	7% s.s. « B » II emissione (1971-2001)	102,60	99,10	92,34	89,19
109	6% s.s. « C » I emissione (1966-1996)	65,30	62,30	58,77	56,07
110	6% s.s. « C » II emissione (1967-1996)	63,90	60,90	57,51	54,81
111	6% s.s. « C » III emissione (1968-1998)	62,70	59,70	56,43	5373,
112	6% « Autostrade » I emissione (1968-1998)	66,10	63,10	59,49	56,79
113	7% s.s. « Autostrade » I emissione (1970-1998)	68,05	64,55	61,25	58,10
114	7% s.s. « Autostrade » II emissione (1972-2001)	64,40	60,90	57,96	54,81
115	8% « Autostrade » emissione (1974-2002)	64,65	60,65	58,19	54,59
116	8% s.s. « Autostrade » II emissione (1974-2004)	63,15	59,15	56,84	53,24
117	8% s.s. « Autostrade » emissione (1975-2005)	62,85	58,85	56,57	52,97
118	9% s.s. « Autostrade » I emissione (1975-2001)	74,15	69,65	66,74	62,69
119	9% s.s. « Autostrade » II emissione (1975-2005)	66,65	62,15	59,99	55,94
120	9% s.s. « Autostrade » emissione (1976-2006)	68,85	64,35	61,97	57,92
121	10% s.s. « Autostrade » emissione (1977-2006)	78,25	73,25	70,43	65,93
	I.M.I.:				
122	6% « Autostrade » (1968-1998)	61,45	58,45	55,31	52,61
123	7% s.s. « Autostrade » (1973-2003) II emissione	62,35	58,85	56,12	52,97
	Obbligazioni bancarie internazionali				
124	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 7% (1972-1987)	88,35	84,85	79,52	76,37
	B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
125	6% (1965-1985)	91,65	88,65	82,49	79,79
126	6% (1966-1986)	92,75	89,75	83,48	80,78
127	6% (1967-1987)	85,80	82,80	77,22	74,52
128	6% (1968-1988)	88,00	85,00	79,20	76,50
129	7% (1971-1986)	103,05	99,55	92,75	89,60
130	7% (1972-1987)	92,50	89,00	83,25	80,10
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
131	5% (1955-1966-1962-1994)	73,10	70,60	65,79	63,54
132	5,50% Serie trentennale	72,80	70,05	65,52	63,05
133	6% Serie trentennale	66,40	63,40	59,76	57,06
134	7% Serie trentennale	64,95	61,45	58,46	55,31
135	8% Serie trentennale emissione 1974	63,30	59,30	56,97	53,37
136	8% Serie trentennale emissione 1975	62,70	58,70	56,43	52,83
137	9% Serie trentennale emissione 1975	92,35	87,85	83,12	79,07
138	8% Serie trentennale emissione 1976	61,80	57,80	55,62	52,02
139	9% Seire trentennale emissione 1976	67,70	63,20	60,93	56,88
140	10% Serie trentennale emissione 1977	72,60	67,60	65,34	60,84
141	10% Serie ventennale emissione 1977	75,85	70,85	68,27	63,77
142	10% Serie ventennale emissione 1978	77,05	72,05	69,35	64,85
143	10% Serie ventennale emissione 1979	75,55	70,55	68,00	63,50
144	12% Serie quindicennale emissione 1980-95	94,75	88,75	85,28	79,88

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito OO.PP.:				
145	13,50% Serie quindicennale emissione 1980-95	91,75	85,00	82,58	76,50
146	13,50% Serie quindicennale emissione 1980-95 II	95,35	88,60	85,82	79,74
147	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 I	110,25	102,00	99,23	91,80
148	16,50% Serie quinquennale emissione 1981-86 II	110,75	102,50	99,68	92,25
149	18% Serie quinquennale emissione 1982-87	114,25	105,25	102,83	94,73
150	18% Serie quinquennale emissione 1982-87 II	112,80	103,80	101,52	93,42
151	17,50% Serie quinquennale emissione 1982-87	111,35	102,60	100,22	92,34
152	16,50% Serie decennale 1981	123,25	115,00	110,93	103,50
153	17,50% Serie decennale 1982	123,75	115,00	111,38	103,50
154	17,50 Serie decennale 1982 II emissione	115,75	107,00	104,18	96,30
155	8,95% Serie semestrale 1982	111,45	102,50	100,31	92,25
156	12% Serie quindicennale 1979	92,40	86,40	83,16	77,76
157	Ind. T. sem. 8,95% Serie quinquennale 1981-86 s.s.	111,00	102,05	99,90	91,85
158	Ind. T. sem. 8,95% Serie quinquennale 1982-87 s.s.	111,45	102,50	100,31	92,25
159	Ind. T. sem. 8,95% Serie quinquennale 1982-87 III	110,45	101,50	99,41	91,35
160	12% Serie quindicennale 1980	93,00	87,00	83,70	78,30
161	13,50% Serie quindicennale 1980	98,25	91,50	88,43	82,35
162	13,50% Serie quindicennale 1980	98,75	92,00	88,88	82,80
163	16,50% Serie quindicennale 1981	110,75	102,50	99,68	92,25
164	17,50% Serie quindicennale 1982	112,90	104,15	101,61	93,74
165	18% Serie quindicennale 1982	118,10	109,10	106,29	98,19
166	8,85% Serie quindicennale s.s. Comune di Roma I. T. sem.	110,85	102,00	99,77	91,80
167	6% Case agr. s.s. I emissione (1964-1984)	98,60	95,60	88,74	86,04
178	6% Case agr. s.s. II emissione (1965-1985)	95,80	92,80	86,22	83,52
169	6% Case agr. s.s. III emissione (1966-1986)	93,75	90,75	84,38	81,68
170	6% Dotazione I emissione (1966-1986)	100,75	97,75	90,68	87,98
171	6% Dotazione II emissione (1966-1986)	93,40	90,40	84,06	81,36
172	6% Int. stat. s.s. I emissione (1966-1986)	91,95	88,95	82,76	80,06
173	6% Int. stat. s.s. II emissione (1967-1987)	88,90	85,90	80,01	77,31
174	6% Int. stat. s.s. III emissione (1968-1988)	84,65	81,65	76,19	73,49
175	6% Int. stat. s.s. IV emissione (1969-1989)	82,70	79,70	74,43	71,73
176	6% Int. stat. s.s. V emissione (1969-1989)	82,00	79,00	73,80	71,10
177	6% Int. stat. s.s. VI emissione (1970-1990)	79,45	76,45	71,51	68,81
178	7% Int. stat. vent. I emissione (1970-1990)	80,55	77,05	72,50	69,35
179	7% Int. stat. vent. II emissione (1971-1991)	79,65	761,5	71,69	68,54
180	7% Int. stat. vent. III emissione (1971-1991)	79,05	75,55	71,15	68,00
181	7% Int. stat. vent. IV emissione (1972-1992)	77,55	74,05	69,80	66,65
182	7% Int. stat. vent. V emissione (1972-1992)	76,60	73,10	68,94	65,79
183	7% Int. stat. vent. VI emissione	77,25	73,75	69,53	66,38
184	7% Int. stat. vent. VII emissione	75,45	71,95	67,91	64,76
185	7% Int. stat. s.s. VIII emissione	75,95	72,45	68,36	65,21
186	9% Int. stat. s.s. (1974-1989)	86,20	81,70	77,58	73,53
187	9% Int. stat. s.s. I emissione (1975-1990)	86,15	81,65	77,54	73,49
188	9% Int. stat. s.s. II emissione (1975-1990)	86,45	81,95	77,81	73,76
189	9% Int. stat. s.s. I emissione (1976-1991)	85,65	81,15	77,09	73,04
190	9% Int. stat. s.s. II emissione (1976-1991)	86,30	81,80	77,67	73,62
191	10% Int. stat. 1977-1992	86,55	81,55	77,90	73,40
192	10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	87,00	82,00	78,30	73,80
193	10% Int. stat. 1978-1988	89,70	84,70	80,73	76,23
194	10% Int. stat. 1978-1988 II emissione	94,50	89,50	85,05	80,55
195	6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	65,35	62,35	58,82	56,12
196	7% A.N.A.S. s.s. (1972-1202)	64,85	61,35	58,37	55,22
197	6% FF.SS. (Serie speciale 1965) I emissione	97,05	94,05	87,35	84,65
198	6% FF.SS. (Serie speciale 1965) II emissione	96,70	93,70	87,03	84,33
199	6% FF.SS. (Serie speciale 1966) I emissione	92,45	89,45	83,21	80,51
200	6% FF.SS. (Serie speciale 1966) II emissione	92,20	89,20	82,98	80,28
201	6% FF.SS. (Serie speciale 1967)	88,50	85,50	79,65	76,95

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito OO.PP.:				
202	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) I emissione	82,45	79,45	74,21	71,51
203	6% FF.SS. (Serie speciale 1969) II emissione	86,10	83,10	77,49	74,79
204	6% FF.SS. (Serie speciale 1970)	82,55	79,55	74,30	71,60
205	7% FF.SS. (Serie speciale 1971)	80,55	77,05	72,50	69,35
206	7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	80,65	77,15	72,59	69,44
207	7% FF.SS. (Serie speciale 1972-92) II emissione	76,55	73,05	68,90	65,75
208	6% FF.SS. (Serie speciale 1965-85) II emissione	96,95	93,95	87,26	84,56
209	6% FF.SS. (Serie speciale 1975-85) III emissione	96,30	93,30	86,67	83,97
210	6% FF.SS. (Serie speciale 1965-85) IV emissione	94,35	91,35	84,92	82,22
211	6% FF.SS. (Serie speciale 1967-87) V emissione	90,25	87,25	81,23	78,53
212	6% FF.SS. (Serie speciale 1967-87) VI emissione	88,30	85,30	79,47	76,77
213	6% FF.SS. (Serie speciale 1968-88) VII emissione	84,45	81.45	76,01	73,31
214	6% FF.SS. (Serie speciale 1969-89) VIII emissione	83,05	80,05	74,75	72,05
215	7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91) I emissione	80,35	76,85	72,32	69,17
216	7% FF.SS. (Serie speciale 1971-91) II emissione	79,25	75,75	71,33	68,18
	Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
217	6% (1967-1987) I e III trimestre	87,35	84,35	78,62	75,92
218	6% (1968-1988) I, II e II trimestre	85,05	82,05	76,55	73,85
219	6% (1969-1989) I trimestre	80,30	77,30	72,27	69,57
220	7% (1970-1990) I e II trimestre	82,75	79,25	74,48	71,33
221	7% (1971-1986) I e II trimestre	93,35	89,85	84,02	80,87
222	7% (1972-1987) I e II trimestre	89,75	86,25	80,78	77,63
223	7% (1973-1988)	90,15	86,65	81,14	77,99
224	8% (1974-1984)	102,85	98,85	92,57	88,97
225	10% (1975-1985)	102,15	97,15	91,94	87,44
226	10% (1975-1985) I e II trimestre	100,85	95,85	90,77	86,27
227	10% (1976-1986) I trimestre	101,50	96,50	91,35	86,85
228	10% (1977-1987) I emissione	100,75	95,75	90,68	86,18
229	10% (1977-1987) II emissione I e II trimestre	98,60	93,60	88,74	84,24
230	10% (1978-1988) I emissione	100,90	95,90	90,81	86,31
231	12% (1978-1988) I emissione	101,90	95,90	91,71	86,31
232	12% (1979-1986)	102,85	96,85	92,57	87,17
233	Ind. sem. (7,60%) (1983-90)	109,85	102,25	98,87	92,03
234	7,60% Azienda Autonoma FF.SS. (1983-90)	109,10	101,50	98,19	91,35
	I.R.I.:				
235	5,50% (1961-1986)	86,50	83,75	77,85	75,3
236	10% (1975-1985)	101,10	96,10	90,99	86,49
237	12% (1977-1988)	95,60	89,60	86,04	80,64
238	13% (1979-1989)	99,25	92,75	89,33	83,48
239	Ind. sem. (6,10%) (1981-91)	106,70	100,60	96,03	90,54
240	Ind. sem. (9,00%) (1982-87)	114,40	105,40	102,96	94,86
241	Sider. Ind. sem. (8,40%) (1982-89)	112,55	104,15	101,30	93,74
242	B. S. Spirito T. V. (9%) (1982-1986)	114,25	105,25	102,83	94,73
243	Ind. (9,35%) (1983-88)	114,45	105,10	103,01	94,59
	Autostrade (Garanzia I.R.I.)				
244	5,50% (1963-1988)	83,40	80,65	75,06	72,59
245	6,50% (1965-1985)	96,45	93,20	86,81	83,88
246	6% (1967-1987)	88,25	85,25	79,43	76,73
247	6% (1968-1988)	84,50	81,50	76,05	73,35
248	6% (1968-1986)	90,70	87,70	81,63	78,93
249	6% (1969-1989)	81,25	78,25	73,13	70,43
250	7% (1971-1986)	96,55	93,05	86,90	83,75
251	7% (1972-1988)	91,55	88,05	82,40	79,25
252	7% (1973-1991)	79,90	76,40	71,91	68,76
253	9% (1976-1986)	95,30	90,80	85,77	81,72

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
254	7% (1972-92)	76,75	73,25	69,08	65,93
255	7% (1973-93)	72,55	69,05	65,30	62,15
256	8% (1974-94)	97,20	93,20	87,48	83,88
257	10% (1976-86) I serie	94,55	89,55	85,10	80,60
258	10% (1977-87)				
259	Ind. sem. (8,45%) (1981-88)	108,70	100,25	97,83	90,23
260	Ind. sem. (6,10%) (1981-91)	96,75	90,65	87,08	81,59
261	Ind. sem. (8,45%) (1982-89)	109,55	101,10	98,60	90,99
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
262	7% (1970-1985) XVII emissione	96,25	92,75	86,63	83,43
263	7% (1971-1986) XVIII emissione	94,50	91,00	85,05	81,90
264	7% (1971-1986) XIX emissione	93,00	89,50	83,70	80,55
265	7% (1972-1987) XX emissione	89,45	85,95	80,51	77,36
266	7% (1973-1988) XXI emissione	84,80	81,30	76,32	73,17
267	8% (1974-1984) XXII emissione	99,40	95,40	89,46	85,86
268	8% (1975-1985) XXIV emissione	97,80	93,80	88,02	84,42
269	9% (1975-1990) XXV emissione	84,55	80,05	76,10	72,05
270	8% (1975-1985) XXVI emissione	97,80	93,80	88,02	84,42
271	9% (1975-1990) XXVII emissione	84,45	79,95	76,01	71,96
272	8% (1975-1985) XXVIII emissione	96,85	92,85	87,17	83,57
273	8% (1976-1986) XXIX emissione	95,40	91,40	85,86	82,26
274	9% (1976-1991) XXX emissione	81,50	77,00	73,35	69,30
275	8% (1976-1986) XXXI emissione	92,40	88,40	83,16	79,56
276	9% (1976-1986) XXXII emissione	96,15	91,65	86,54	82,49
277	10% (1976-1991) XXXIII emissione	86,00	81,00	77,40	72,90
278	9% (1976-1986) XXXIV emissione	94,80	90,30	85,32	81,27
279	10% (1976-1991) XXXV emissione	84,30	79,30	75,87	71,37
280	10% (1976-1986) XXXVI emissione	96,95	91,95	87,26	82,76
281	10% (1979-1991) XXXVII	85,55	80,55	77,00	72,50
282	10% (1979-1991) XXXVIII emissione	82,40	77,40	74,16	69,66
283	13% (1979-1989) XXXIX emissione	93,05	86,55	83,75	77,90
284	13% (1979-1985) XL	106,00	99,50	95,40	89,55
285	13% (1979-1986) XLII emissione	100,00	93,50	90,00	84,15
286	13% (1979-1989) XLIII emissione	96,65	90,15	86,99	81,14
287	13% (1979-1985) XLIV emissione	105,50	99,00	94,95	89,10
288	13% (1979-1985) XLV emissione	105,35	98,85	94,82	88,97
289	13% (1979-1984) XLVI emissione	102,80	96,30	92,52	86,67
290	13% (1979-1984) XLVII emissione	105,55	99,05	95,00	89,15
291	13% (1979-1984) XLVIII emissione	105,55	99,05	95,00	89,15
292	13% (1979-1984) XLIX emissione	105,55	99,05	95,00	89,15
293	13% (1980-1987) L emissione	96,85	90,35	87,17	81,32
294	13% (1980-1985) LI emissione	102,60	96,10	92,34	86,49
295	13,50% (1980-1985) LII emissione	111,75	105,00	100,58	94,50
296	13,50% (1980-1985) LIII emissione	106,75	100,00	96,08	90,00
297	13,50% (1980-1985) LIV emissione	103,85	97,10	93,47	87,39
298	13,50% (1980-1985) LV emissione	106,15	99,40	95,54	89,46
299	Tasso Var. (sem. 8,45%) (1980-85) LVI emissione	107,75	99,30	96,98	89,37
300	Tasso Var. (sem. 8,45%) (1980-85) LVII emissione	108,05	99,60	97,25	89,64
301	Tasso Var. (sem. 8,45%) (1980-85) LVIII emissione	108,45	100,00	97,61	90,00
302	Tasso Var. (sem. 8,45%) (1980-85) LX emissione	109,30	100,85	98,37	90,77
303	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1981-86) LXIII emissione	110,55	101,70	99,50	91,53
304	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1981-86) LXIV emissione	110,90	102,05	99,81	91,85
305	18% (1981-86) LXV emissione	114,00	105,00	102,60	94,50
306	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1982-87) LXVI emissione	109,35	100,50	98,42	90,45
307	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1982-87) LXVII emissione	108,85	100,00	97,97	90,00

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	ISVEIMER.				
308	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1982-87) LXVIII emissione	109,80	100,95	98,82	90,86
309	Tasso Var. (sem. 8,85%) (1982-87) LXX emissione	110,55	101,70	99,50	91,53
310	Tasso Var. (sem. 9,15%) (1982-87) XXII emissione	110,75	101,60	99,68	91,44
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
311	4% ord.	61,00	59,00	54,90	53,10
312	5% (1978-88) Cap. Riv.	88,90	86,40	80,01	77,76
313	6% (1979-99)	105,30	102,30	94,77	92,07
314	6% (1-4-80/1-4-2000) Cap. Riv.	117,00	114,00	105,30	102,60
315	6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv.	103,20	100,20	92,88	90,18
316	6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
317	6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
318	6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv.	103,05	100,05	92,75	90,05
319	5% S.O. priv.	83,90	81,40	75,51	73,26
320	6% S.O. conv. (ex 5%)	65,56	62,56	59,01	56,31
321	5% S.S. priv.	87,75	85,25	78,98	76,73
322	6% S.S. conv. (ex 5%)	77,95	74,95	70,16	67,46
323	6% Serie I	74,65	71,65	67,19	64,49
324	6% Serie II	74,40	71,40	66,96	64,26
325	6% Serie III	85,50	82,50	76,95	74,25
326	6% Serie IV	65,80	62,80	59,22	56,52
327	6% Serie V	69,65	66,65	62,69	59,99
328	6% Serie VI	63,15	60,15	56,84	54,14
329	6% Serie VII	63,65	60,65	57,29	54,59
330	6% Serie VIII	56,00	53,00	50,40	47,70
331	6% Serie IX	63,65	60,65	57,29	54,59
332	7% Serie I	64,10	60,60	57,69	54,54
333	7% Serie II	58,20	54,70	52,38	49,23
334	7% Serie III	70,25	66,75	63,23	60,08
335	7% Serie IV	71,30	67,80	64,17	61,02
336	7% Serie V	70,40	66,90	63,36	60,21
337	10% 1-4-1976-1996 Serie 51	77,50	72,50	69,75	65,25
338	10% 1-10-1976-1996 Serie 53	82,05	77,05	73,85	69,35
339	10% 1-4-1977-2002 Serie 55	63,65	58,65	57,29	52,79
340	11% 1-4-1977-1997 Serie 56	75,00	69,50	67,50	62,55
341	11% 1-10-1977-1992 Serie 59	70,00	64,50	63,00	58,05
342	11% 1-4-1977-1987 Serie 62	93,75	88,25	84,38	79,43
343	11% 1-10-1977-1997 Serie 63	91,00	85,50	81,90	76,95
344	11% 1-4-1978-1998 Serie 65	85,50	80,00	76,95	72,00
345	11% 1-4-1978-1993 Serie 66	85,20	79,70	76,68	71,73
346	11% 1-4-1978-2003 Serie 67	90,75	85,25	81,68	76,73
347	11% 1-10-1978-2003 Serie 72	85,40	79,90	76,86	71,91
348	12% 1-10-1978-1993 Serie 73	98,50	92,50	88,65	83,25
349	12% 1-10-1978-1998 Serie 74	82,00	76,00	73,80	68,40
350	12% 1-4-1979-1999 Serie 81	92,10	86,10	82,89	77,49
351	12% 1-4-1979-1994 Serie 82	94,00	88,00	84,60	79,20
352	12% 1-4-1979-1989 Serie 83	100,10	94,10	90 09	84,69
353	12% 1-10-1979-1989 Serie 97	97,25	91,25	87,53	82,13
354	12% 1-10 1979-1994 Serie 95	94,45	88,45	85,01	79,61
355	12% 1-10 1979-1999 Serie 92	96,00	90,00	86,40	81,00
356	12% 1-4 1980-1990 Serie 107	96,55	90,55	86,90	81,50
357	12% 1-4 1980-1995 Serie 100	90,25	84,25	81,23	75,83
358	12% 1-4 1980-2000 Serie 98	94,60	88,60	85,14	79,74
359	12% 1-4 1980-2000 Serie 114	94,25	88,25	84,83	79,43
360	13,50% 1-10 1980-1990 Serie 121	92,60	85,85	83,34	77,27
361	13,50% 1-10 1980-1995 Serie 122	91,15	84,40	82,04	75,96
362	13,50% 1-10 1980-2000 Serie 123	91,65	84,90	82,49	76,41
363	13,50% 1-10 1980-2005 Serie 124	93,55	86,80	84,20	78,12
364	15% 1-10-1980-1990 Serie 129	97,65	90,15	87,89	81,14

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
365	15% 1-10-1980-1995 Serie 130	93,80	86,30	84,42	77,67
366	15% 1-10-1980-2000 Serie 131	91,40	83,90	82,26	75,51
367	15% 1-4-1981-1991 Serie 141	99,00	91,50	89,10	82,35
368	15% 1-4-1981-1996 Serie 142	96,80	89,30	87,12	80,37
369	15% 1-4-1981-2001 Serie 143	95,40	87,90	85,86	79,11
370	Ind. (sem. 9,00%) (1 7 1981/1 7 1991) Serie 144	108,70	99,70	97,83	89,73
371	16% 1 4 1981-1991 Serie 147	102,80	94,80	92,52	85,32
372	16% 1-4 1981-1996 Serie 148	107,00	99,00	96,30	89,10
373	16% 1-4-1981-2001 Serie 149	101,75	93,75	91,58	84,38
374	18% 1-10-1981-1996 Serie 158	111,15	102,15	100,04	91,94
375	18% 1-10-1981-1991 Serie 159	111,35	102,35	100,22	92,12
376	17,50% 1-4-1982-1992 Serie 169	110,90	102,15	99,81	91,94
377	17,50% 1-4-1982-1997 Serie 170	110,20	101,45	99,18	91,31
378	17,50% 1-10-1982-1992 Serie 192	108,75	100,00	97,88	90,00
379	17,50% 1-10-1982-1997 Serie 193	108,75	100,00	97,88	90,00
380	8,55% 1-1-1983-1993 Serie 195	104,27	100,00	93,85	90,00
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
381	5%	71,00	68,50	63,90	61,65
382	6% ord.	60,50	57,50	54,45	51,75
383	6% conversione	65,35	62,35	58,82	56,12
384	6% «A»	58,10	55,10	52,29	49,59
385	9%	70,60	66,10	63,54	59,49
386	9% (1976-96) I e II emissione	70,95	66,45	63,86	59,81
387	9% (1977-96) III e IV emissione	70,30	65,80	63,27	59,22
388	10% 1977-1997 I emissione	73,85	68,85	66,47	61,97
389	10% 1977-1992 II emissione	80,15	75,15	72,14	67,64
390	10% 1977-1997 III emissione	73,20	68,20	65,88	61,38
391	10% 1978-1993 IV	79,35	74,35	71,42	66,92
392	10% 1978-1998 V-VI emissione	72,60	67,60	65,34	60,84
393	10% 1978-1998 VIII emissione	72,05	67,05	64,85	60,35
394	10% 1978-1993 IX-X emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
395	10% 1979-1999 XI emissione	71,50	66,50	64,35	59,85
396	10% (1979-94) (15.le) XII emissione	77,80	72,80	70,02	65,52
397	12% 1979-2004 IV emissione	77,20	71,20	69,48	64,08
398	12% 1979-1994 V emissione	84,65	78,65	76,19	70,79
399	12% 1980-1990 VII emissione	90,85	84,85	81,77	76,37
400	12% 1980-1995 VIII emissione	84,50	78,50	76,05	70,65
401	12% 1980-1995 X emissione	88,00	82,00	79,20	73,80
402	12% 1980-1990 I emissione S	91,70	85,70	82,53	77,13
403	12% (1989-95) (15.le) II emissione S.	88,35	82,35	79,52	74,12
404	15% (1981-96) (15.le) II emissione	100,95	93,45	90,86	84,11
405	15% (1981-2001) (20.le) III emissione	99,75	92,25	89,78	83,03
406	Ind. sem. (8,80%) (10.le) III emissione	109,00	100,20	98,10	90,18
	Istituto Credito Venezie OO.PP.:				
407	6% OO.PP.	58,00	55,00	52,20	49,50
408	6% trentennale s.s.	58,00	55,00	52,20	49,50
409	6% ventennale s.o.	58,00	55,00	52,20	49,50
410	6% trentennale s.o.	58,00	55,00	52,20	49,50
411	6% trentacinquennale s.o.	58,00	55,00	52,20	49,50
412	OO.PP. 6% s.s. ventennale	58,00	55,00	52,20	49,50
413	OO.PP. 6% s.s. trentennale	58,00	55,00	52,20	49,50
414	OO.PP. 6% s.o. ventennale	58,00	55,00	52,20	49,50
415	OO.PP. 6% s.o. trentennale	58,00	55,00	52,20	49,50
416	OO.PP. 6% trentacinquennale	58,00	55,00	52,20	49,50
417	6% s. norm.	58,00	55,00	52,20	49,50
418	10% I emissione quindicennale	81,05	76,05	72,95	68,45
419	10% III emissione quindicennale	80,15	75,15	72,14	67,64

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo Con cedola	Detratto il decimo Senza cedola
	Istituto Credito Venezie OO.PP.:				
420	10% V emissione quindicennale	79,35	74,35	71,42	66,92
421	10% IX-X emissione quindicennale	78,50	73,50	70,65	66,15
422	10% XIV-XV emissione quindicennale	77,00	72,00	69,30	64,80
423	12% I emissione quindicennale	84,65	78,65	76,19	70,79
424	12% III emissione quindicennale	84,05	78,05	75,65	70,25
425	12% IV emissione quindicennale	88,00	82,00	79,20	73,80
426	15% I emissione quindicennale	100,90	93,40	90,81	84,06
427	9% I emissione ventennale	72,50	68,00	65,25	61,20
428	9% II emissione ventennale	71,80	67,30	64,62	60,57
429	9% IV e V emissione ventennale	71,00	66,50	63,90	59,85
430	9% VI emissione ventennale	71,00	66,50	63,90	59,85
431	9% VII emissione ventennale	70,30	65,80	63,27	59,22
432	10% VI emissione ventennale	72,55	67,55	65,30	60,80
433	10% VII-VIII emissione ventennale	72,05	67,05	64,85	60,35
434	10% XI-XII emissione ventennale	71,55	66,55	64,40	59,90
435	12% II emissione ventennale	74,75	68,75	67,28	61,88
436	9% venticinquennale	65,75	61,25	59,18	55,13
	Istituto Credito Fondiario:				
437	Regione Marchigiana: 5%	82,85	80,35	74,57	72,32
438	Regione Marchigiana 6%	68,25	65,25	61,43	58,73
439	Regione Marchigiana 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
440	Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
441	Trentino-Alto Adige 4% conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
442	Trentino-Alto Adige 5%	76,50	74,00	68,85	66,60
443	Trentino-Alto Adige 6% conversione	65,00	62,00	58,50	55,80
444	Trentino-Alto Adige 6%	64,00	61,00	57,60	54,90
445	Trentino-Alto Adige 9% quidicennale	86,00	81,50	77,40	73,35
446	Trentino-Alto Adige OO.PP. 5%	62,50	60,00	56,25	54,00
447	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%	63,00	60,00	56,70	54,00
448	della Liguria 5%	80,00	77,50	72,00	69,7
449	della Liguria 6%	70,50	67,50	63,45	60,75
450	della Liguria 9% serie XI	76,45	71,95	68,81	64,76
451	della Liguria Cart. Fond. 7% serie II	69,20	65,70	62,28	59,13
452	della Liguria 10% (1976-1966) serie XIII	78,45	73,45	70,61	66,11
453	della Liguria 10% (1977-1997) serie XVI	77,90	72,90	70,11	65,61
454	della Liguria 10% (1967-2002) serie XV	73,45	68,45	66,11	61,61
455	della Liguria 11% (1977-1997) serie XVI	1,85	76,35	73,67	68,72
456	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVII	81,45	75,95	73,31	68,36
457	della Liguria 11% XIX emissione (1979-99)	80,75	75,25	72,68	67,73
458	della Liguria 12% XX emissione (1980-2000)	84,70	78,70	76,23	70,83
459	della Liguria 12% XXI emissione (1980-2000)	88,05	82,05	79,25	73,85
460	della Liguria 11% (1978-1998) serie XVIII	81,05	75,55	72,95	68,00
461	della Liguria 13% (1980-2000) serie XXII	93,05	86,55	83,75	77,90
462	della Liguria 13% (1980-1995) serie XXIV	95,20	88,70	85,68	79,83
463	della Liguria T.V. (sem. 9,15%) (1981-93) 25ª serie	110,55	101,40	99,50	91,26
464	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie	108,95	100,95	98,06	90,86
465	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª	120,65	111,65	108,59	100,49
466	della Liguria T.V. (sem. 9,15%) (1981-1993) 29ª serie	110 55	101,40	99,50	91,26
467	della Liguria T.V. (sem. 9,15%) (1982-1999) 30ª serie	110,55	101,40	99,50	91,26
468	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie	115,20	106,70	103,68	96,03
469	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) I serie	67,50	64,50	60,75	58,05
470	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) II serie	67,15	63,65	60,44	57,29
471	della Liguria 9% (1975-1996) III serie	74,95	70,45	67,46	63,41
472	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) IV serie	77,70	72,70	69,93	65,43
473	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) V serie	77,05	72,05	69,35	64,85
474	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) VI serie	77,05	72,05	69,35	64,85
475	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) VII serie	79,10	73,60	71,19	66,24

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
476	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) VIII serie	84,75	79,25	76,28	71,33
477	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) IX serie	79,45	73,95	71,51	66,56
478	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) XI serie	82,55	76,55	74,30	68,90
479	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) XII serie	90,30	83,80	81,27	75,42
480	della Toscana 6%	96,00	93,00	86,40	83,70
481	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	53,70	50,70	48,33	45,63
482	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	74,50	71,00	67,05	63,90
483	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	83,50	79,00	75,15	71,10
484	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) I serie	75,85	70,85	68,27	63,77
485	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) II serie	75,50	70,50	67,95	63,45
486	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) III serie	71,25	66,25	64,13	59,63
487	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) IV serie	75,00	70,00	67,50	63,00
488	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1977) V serie	74,20	69,20	66,78	62,23
489	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VI serie	73,80	68,80	66,42	61,92
490	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) VII serie	73,40	68,40	66,06	61,56
491	del Piemonte-Va d'Aosta 10% (1978-2003) VIII serie	70,20	65,20	63,18	58,68
492	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) IX serie	70,20	65,20	63,18	58,68
493	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) X serie	73,40	68,40	66,06	61,56
494	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XI serie	73,00	68,00	65,70	61,20
495	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) XII serie	85,20	80,20	76,68	72,18
496	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) XIII serie	87,95	82,95	79,16	74,66
497	del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) XIV serie	96,05	90,05	86,45	81,05
498	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) XV serie	92,55	86,05	83 30	77,45
499	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1985) XVI serie	100,60	94,10	90,54	84,69
500	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) XVII serie	95,70	89,20	86,13	80,28
501	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) XVIII serie	97,45	90,95	87,71	81,86
502	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) XIX serie	102,05	94,55	91,85	85,10
503	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1986) XX serie	104,30	96,80	93,87	97,12
504	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1986) XXI serie	104,80	96,80	94,32	87,12
505	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXII serie	102,30	94,30	92,07	84,87
506	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) XXVIII serie	102,20	94,20	91,98	84,78
507	del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	63,50	60,00	57,15	54,00
508	del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	83,50	79,00	75,15	71,10
509	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) I serie	75,50	70,50	67,95	63,45
510	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) III serie	74,60	69,60	67,14	62,64
511	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1987) IV serie	88,30	83,30	79,47	74,97
512	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) VII serie	73,80	68,80	66,42	61,92
513	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1988) VIII serie	86,40	81,40	77,76	73,26
514	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) XI serie	78,25	73,25	70,43	65, 3
515	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) XIII serie	91,45	84,95	82,31	76,46
516	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) XIV serie	93,45	86,95	84,11	78,26
	Istituto Credito Sportivo:				
517	7% (1971-1986)	101,50	98,00	91,35	88,20
518	10% (1975-1985)	101,50	96,50	91,35	86,85
519	10% (1977-1987)	85,30	80,30	76,77	72,27
520	10% (1978-1988)	80,00	75,00	72,00	67,50
521	10% (1978-1988) II emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
522	10% (1979-1989) I emissione	75,00	70,00	67,50	63,00
523	10% (1980-1990) XII emissione	80,20	75,20	72,18	67,68
	Cassa di Risparmio di Roma:				
524	quindicennale 5%	90,75	88,25	81,68	79,4
525	quindicennale 6% conversione	84,90	81,90	76,41	73,71
526	quindicennale 6%	67,75	64,75	60,98	58,28
527	ventennale 5%	68,95	66,45	62,06	59,81
528	ventennale 6% conversione	65,50	62,50	58,95	56,25
529	ventennale 6%	61,50	58,50	55,35	52,65
530	venticinquennale 5%	88,75	86,25	79,88	77,63

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio di Roma:				
531	venticinquennale 6% conversione	61,50	58,50	55,35	52,6
532	venticinquennale 6%	71,90	68,90	64,71	62,01
	Cassa di Risparmio di Gorizia:				
533	5% I serie	96,00	93,50	86,40	84,15
534	5% II serie	96,00	93,50	86,40	84,15
535	VE di Palermo 5% I, V e VI emissione	85,75	83,25	77,18	74,93
536	VE di Palermo 5% II, III, IV e VII emissione	75,65	73,15	68,09	65,84
537	VE di Palermo 6% ex II, III, IV e VII	52,65	49,65	47,39	44,69
538	VE di Palermo 6% conversione ex I, V e VI	76,90	73,90	69,21	66,51
539	VE di Palermo 6% XI e XIII serie	72,15	69,15	64,94	62,24
540	VE di Palermo 6% IX, XII e XVI emissione	61,35	58,35	55,22	52,52
541	di Calabria e Lucania 5%	76,50	74,00	68,85	66,60
542	di Calabria e Lucania 6%	41,00	38,00	36,90	34,20
543	di Calabria e Lucania 6% conversione	57,00	54,00	51,30	48,60
	Credito Fondiario:				
544	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
545	6% conversione	72,90	69,90	65,61	62,91
546	7% 1984	97,50	94,00	87,75	84,60
547	6% 1985	93,80	90,80	84,42	81,72
548	7% 1985	101,75	98,25	91,58	88,43
549	6% 1986	87,80	84,80	79,02	76,32
550	6% 1987	99,30	96,30	89,37	86,67
551	6% 1988	90,50	87,50	81,45	78,75
552	7% 1989	86,50	83,00	77,85	74,70
553	6% 1990	76,00	73,00	68,40	65,70
554	7% 1990	80,65	77,15	72,59	69,44
555	6% 1991	76,25	73,25	68,63	65,93
556	6% 1992	71,60	68,60	64,44	61,74
557	6% 1993	76,00	73,00	68,40	65,70
558	7% 1994	86,10	82,60	77,49	74,34
559	6% 1995	64,80	61,80	58,32	55,62
560	7% 1995	78,40	74,90	70,56	67,41
561	9% 1995	97,15	92,65	87,44	83,39
562	6% 1996	65,30	62,30	58,77	56,07
563	7% 1996	88,75	85,25	79,88	76,73
564	9% 1996	90,45	85,95	81,41	77,36
565	6% 1997	74,85	71,85	67,37	64,67
566	6% 1998	85,55	82,55	77,00	74,30
567	12% 1998 I emissione	97,60	91,60	87,84	82,44
568	12% 1998 II emissione	102,75	96,75	92,48	87,08
569	7% 1999	84,35	80,85	75,92	72,77
570	12% 2000 III emissione	100,25	94,25	90,23	84,83
571	10% 1997 I e II emissione	79,55	74,55	71,60	67,10
572	10% 1997 III emissione	85,00	80,00	76,50	72,00
573	11% 1997 I emissione	92,75	87,25	83,48	78,53
574	7% 2000	72,70	69,20	65,43	62,28
575	9% 2000	90,00	85,50	81,00	76,95
576	12% 2000 II emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
577	12% 2000 I emissione	100,05	94,05	90,05	84,65
578	12% 1999 I emissione	101,60	95,60	91,44	86,04
579	13,50% 2001 I emissione	97,75	91,00	87,98	81,90
580	9% 2001	86,25	81,75	77,63	73,58
581	16,50% 1992 I emissione	110,40	102,15	99,36	91,94
582	16,50% 1996 I emissione	111,70	103,45	100,53	93,11
583	16,50% 1997 I emissione	110,65	102,40	99,59	92,16
584	16,50% 2001 I emissione	110,70	102,45	99,63	92,21
585	17,50% 1992 I emissione A	113,75	105,00	102,38	94,50

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
586	17,50% 1993 II emissione	112,35	103,60	101,12	93,24
587	17,50% 1993 III emissione	113,00	104,25	101,70	93,83
588	17,50% 1993 IV emissione A	110,75	102,00	99,68	91,80
589	17,50% 1993 V emissione A	111,25	102,50	100,13	92,25
590	17,50% 1997 I emissione A	111,25	102,20	100,13	92,25
591	17,50% 1998 I emissione C	114,50	105,75	103,05	95,18
592	17,50% 1998 II emissione A	112,60	103,85	101,34	93,47
593	17,50% 1998 II emissione A	109,80	101,05	98,82	90,95
594	17,50% 1998 III emissione A	113,75	105,00	102,38	94,50
595	T.V. (sem. 9% 1983/93 I emissione	109,85	100,85	98,87	90,77
	Credito Fondiario OO.PP.:				
596	6% I emissione ventennale	58,35	55,35	52,52	49,82
597	(ventennale) 7% II emissione	78,25	74,75	70,43	67,28
598	(ventennale) 7% III emissione	66,95	63,45	60,26	57,11
599	(ventennale) 6% s.s.	59,35	56,35	53,42	50,72
600	Autostrade 6% I e II emissione	55,70	52,70	50,13	47,43
601	Autostrade 9% III emissione	86,50	82,00	77,85	73,80
602	s.o. 6% I emissione	56,70	53,70	51,03	48,33
603	s.o. 6% II emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
604	s.o. 7% III emissione	72,00	68,50	64,80	61,65
605	s.o. 9% IV emissione	84,50	80,00	76,05	72,00
606	10% V emissione	90,40	85,40	81,36	76,86
607	s.o. 12% VI emissione	100,40	94,40	90,36	84,96
608	s.o. 12% VII emissione	99,60	93,60	89,64	84,24
609	s.o. 12% VIII emissione	99,75	93,75	89,78	84,38
610	s.o. 12% IX emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
611	s.o. 12% X emissione	99,00	93,00	89,10	83,70
612	s.o. 13,50 XI emissione	101,75	95,00	91,58	85,50
613	s.o. 17,50% XII emissione	111,05	102,30	99,95	92,07
	Credito Industriale Sardo:				
614	7% (1970-1985)	99,15	95,65	89,24	86,09
615	7% (1971-1986)	94,35	90,85	84,92	81,77
616	7% (1971-1986) II emissione	91,00	87,50	81,90	78,75
617	7% (1972-1987)	88,55	85,05	79,70	76,55
618	7% (1973-1988)	86,55	83,05	77,90	74,75
619	9% (1974-1984)	99,25	94,75	89,33	85,28
620	9% (1974-1989)	91,75	87,25	82,58	78,53
621	9% (1975-1987)	94,55	90,05	85,10	81,05
622	9% (1975-1987) II emissione	91,50	87,00	82,35	78,30
623	9% (1976-1989)	89,10	84,60	80,19	76,14
624	10% (1976-1986)	104,25	99,25	93,83	89,33
625	12% (1977-1987)	100,50	94,50	90,45	85,05
626	13% (1979-1987)	101,25	94,75	91,13	85,28
627	T.V. (sem. 8,95%) (1981/88)	111,20	102,25	110,08	92,03
628	T.V. (sem. 8,90%) 1982/89)	111,70	102,80	100,53	92,52
	Banca Nazionale del Lavoro:				
629	Credito Fondiario 5%	75,70	73,20	68,13	65,88
630	Credito Fondiario 6% s.o.	69,00	66,00	62,10	59,40
631	Credito Fondiario ord. 7%	76,00	72,50	68,40	65,25
632	Credito Fondiario 7% s.o.	73,50	70,00	66,15	63,00
633	Credito Fondiario Ind. (sem. 8,90%) (10.le) 3ª emissione	111,65	102,75	100,49	92,48
634	Credito Fondiario Ind. (sem. 8,90%) (15.le) 1ª emissione	116,65	102,75	100,49	92,48
635	Credito Alb. e Tur. 5%	68,25	65,75	61,43	59,18
636	Credito Alb. e Tur. 7% 1990	77,40	73,90	69,66	66,51
637	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 8,90%) (15.le) NC1-IF	111,65	102,75	100,49	92,48
638	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 8,90) (15.le) NC2-IF	111,65	102,75	100,49	92,48
639	Sez. OO.PP. 5%	66,70	64,20	60,03	57,78

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
640	Sez. OO.PP. 6%	69,00	66,00	62,10	59,40
641	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,90%) (10.le) NB1-IF	111,65	102,75	100,49	92,48
642	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,90%) (15.le) NB1-IF	111,65	102,75	100,49	92,48
643	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 8,90%) (15.le) NB2-IF	111,65	102,75	100,49	92,48
644	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1968-1988) I e II tr.	84,65	81,65	76,19	73,49
645	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) III tr.	81,15	78,15	73,04	70,34
646	Cred. Med. Picc. Ind. 6% s.s. (1969-1989) II emissione	79,80	76,80	71,82	69,12
647	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1970-1990) II emissione	80,85	77,35	72,77	69,62
648	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) II emissione	77,90	74,40	70,11	66,96
649	Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) III emissione	71,55	68,05	64,40	61,25
	Banca Nazionale del Lavoro:				
650	Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) IV emissione	71,95	67,95	64,76	61,16
651	Cred. Ind. 9% IV emissione (1975-1995)	74,80	70,30	67,32	63,27
652	Cred. Ind. 10% (1977-1997) V emissione	74,80	69,80	67,32	62,82
653	Cred. Ind. 10% (1977-1997) VI emissione	73,85	68,85	66,47	61,97
654	Cred. Ind. 10% (1978-1998) VI emissione II tr.	73,65	68,65	66,29	61,79
655	Cred. Ind. 13% (1981-1996) IX emissione	88,85	82,35	79,97	74,12
656	Cred. Ind. (sem. 8,45%) (1981-1986) 14ª emissione	110,70	102,25	99,63	92,03
657	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) 14ª emissione	112,90	104,15	101,61	93,74
658	Cred. Ind. (sem. 8,75%) (1982-1987) 15ª emissione	110,10	102,35	99,99	92,12
659	Cred. Ind. (sem. 8,95) (1982-1987) 16ª emissione	111,20	102,25	100,08	92,03
	Banco di Sicilia:				
660	11% serie «C» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
661	11% OO.PP. serie «E» vent.	94,00	88,50	84,60	79,65
	Industrializzazione della Sicilia:				
662	6% IRFIS 1969-1984 serie H	97,90	94,90	88,11	85,41
663	7% IRFIS 1971-1987 VII emissione	94,50	91,00	85,05	81,90
664	7% IRFIS 1973-1988 VIII emissione	84,35	80,85	75,92	72,77
665	9% IRFIS 1974-1989 IX emissione	99,50	95,00	89,55	85,50
666	10% IRFIS 1976-1986 XI emissione	96,25	91,25	86,63	82,13
667	8,85 T.V. (sem. 9,05) 1982 XIII emissione	110,45	101,60	99,41	91,44
	Banco di Napoli:				
668	5%	87,45	84,95	78,71	76,46
669	6% ord.	66,00	63,00	59,40	56,70
670	6% conversione	66,55	63,55	59,90	57,20
671	7% sez. C.F.	82,00	78,50	73,80	70,65
672	9% sez. C.F.	94,35	89,85	84,92	80,87
673	18% (1981-1986)	111,75	102,75	100,58	92,48
674	18% (1981-2001)	114,75	105,75	103,28	95,18
675	Ind. (sem 8,80%) (1982-1992) 10ª emissione	110,80	102,00	92,72	91,80
676	17,50% (1982-2002) 11ª emissione	112,40	103,65	101,16	93,29
677	17,50% (1982-1997) 13ª emissione	110,75	102,00	99,68	91,80
678	17,50% (1982-1992) 14ª emissione	110,75	102,00	94,05	91,80
679	16% (1983-1998) 19ª emissione	104,50	96,50	94,05	86,85
680	16% (1983-1993) 20ª emissione	105,50	97,50	94,95	87,71
681	7% Cred. ind. (1971-1986) I emissione	92,55	89,05	93,30	80,15
682	7% Cred. ind. (1971-1986) II emissione	92,70	89,20	83,43	80,28
683	7% Cred. ind. (1972-1987) III emissione	88,00	84,50	79,20	76,05
684	7% Cred. ind. (1973-1988) IV emissione	84,45	80,95	76,01	72,86
685	8,50% Cred. ind. (1975-1985)	96,80	92,55	87,12	83,30
686	8,50% Cred. ind. (1975-1990)	82,75	78,50	74,48	70,65
687	10% Cred. ind. (1977-1990) 2ª emissione	87,50	82,50	78,75	74,25
688	10% Cred. ind. (1977-1990) 3ª emissione	87,55	82,55	78,80	74,30
689	13% Cred. ind. (1979-1984)	105,25	98,75	94,73	88,88
690	13% Cred. ind. (1980-1985)	100,90	94,40	90,81	84,96
691	13,50% Cred. ind. (1980-1990)	105,20	98,45	94,68	88,61
692	18% Cred. ind. (1981-1986)	111,30	102,30	100,17	92,07

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banco di Napoli:				
693	Ind. (sem. 8,95%) 1980-1985) 1ª emissione Cred. ind.	111,05	102,10	99,95	91,89
694	Ind. (sem. 8,45%) (1980-1985) 2ª emissione Cred. ind.	110,10	101,65	99,09	91,49
695	Ind. (sem. 8,45%) (1981-1986) 3ª emissione Cred. ind.	110,45	102,00	99,41	91,80
696	Ind. (sem. 8,95%) (1981-1986) 4ª emissione Credito ind.	110,65	101,70	99,59	91,53
697	Ind. (sem. 8,95%) (1982-1987) 5ª emissione Credito ind.	110,80	101,85	99,72	91,67
698	Ind. (sem. 8,95%) (1982-1987) 6ª emiss. Credito ind.	110,80	101,85	99,72	91,67
699	Ind. (sem. 8,50%) (1982-1987) 7ª emissione Credito ind.	110,40	101,90	99,36	91,71
700	Ind. (sem. 8,90%) (1982-1987) 8ª emissione Credito ind.	110,90	102,00	99,81	91,80
701	Ind. (sem. 8,90%) (1982-1987) 9ª emissione Credito ind.	110,85	101,95	99,77	91,76
702	Ind. (sem. 8,90%) (1982-1987) 10ª emissione Credito ind.	110,90	102,00	99,81	91,80
703	16% Italsider (1982-1997) 11ª emissione Credito ind.	99,75	91,75	98,78	82,58
704	Ind. (sem. 8,90%) (1983-1988) 12ª emissione Credito ind.	108,75	99,85	97,88	89,87
705	Ind. (sem. 8,90%) (1983-1988) 13ª emissione Credito ind.	108,75	99,85	97,88	89,87
706	Ind. (sem. 8,70%) (1983-1988) 14ª emissione Credito ind.	108,50	99,80	97,65	89,82
707	Ind. (sem. 8,70%) (1983-1988) 15ª emissione Credito ind.	108,50	99,80	97,65	89,82
708	Ind. (sem. 8,85%) (1983-1988) 16ª emissione	108,55	99,70	97,70	89,73
709	Ind. (sem. 8,85%) (1983-1988) 17ª emissione	108,65	99,80	97,79	89,82
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
710	3,50%	91,75	90,00	82,58	81,00
711	4% ord.	94,00	92,00	84,60	82,80
712	5%	72,50	70,05	65,30	63,05
713	6% Conv.	67,40	64,40	60,66	57,96
714	6% ord.	65,40	62,40	58,86	56,16
715	7%	65,85	62,35	59,27	56,12
716	9% (1975-1991)	71,55	67,05	64,40	60,35
717	9% (1975-1996)	79,50	75,00	71,55	67,50
718	9% (1975-2001)	71,70	67,20	64,53	60,48
719	13,50% (5.le) 1980 1ª emissione	103,80	97,05	93,42	87,35
720	13,50% (5.le) 1981 1ª emissione	104,05	97,30	93,65	87,57
721	13,50% (10.le) 1980 1ª emissione	104,15	97,40	93,74	87,66
722	10,00% (15.le) 1978	79,35	74,35	71,42	66,92
723	10,00% (15.le) 1979	78,00	73,00	70,20	65,70
724	12,00% (15.le) 1979	86,45	80,45	77,81	72,41
725	12,00% (15.le) 1979 2ª emissione	86,35	80,35	77,72	72,32
726	12,00% (15.le) 1980 1ª emissione	86,60	80,60	77,94	72,54
727	13,00% (15.le) 1980 1ª emissione	94,55	88,05	85,10	79,25
728	13,50% (15.le) 1980 1ª emissione	97,40	90,65	87,66	81,59
729	15,00% (15.le) 1981 1ª emissione	103,95	96,45	93,56	86,81
730	10,00% (20.le) 1976 1ª emissione	74,95	69,95	67,46	62,96
731	10,00% (20.le) 1976 2ª emissione	75,20	70,20	67,68	63,18
732	10,00% (20.le) 1977 2ª emissione	73,00	68,00	65,70	61,20
733	10% (20.le) 1978 1ª emissione	73,50	68,50	66,15	61,65
734	10% (20.le) 1978 2ª emissione	74,50	69,50	67,05	62,55
735	10% (20.le) 1979 1ª emissione	74,00	69,00	66,60	62,10
736	10% (20.le) 1979 2ª emissione	72,70	67,70	65,43	60,93
737	13,50% (20.le) 1980 1ª emissione	96,20	89,45	86,58	80,51
738	Ind. (sem. 9%) 1981-1991 1ª emissione	114,00	105,00	102,60	94,50
739	Ind. (sem. 9%) 1981-1991 2ª emissione	114,00	105,00	102,60	94,50
740	Ind. (sem. 9%) 1981-1991 3ª emissione	111,25	102,25	100,13	92,03
741	Ind. (sem. 9%) 1981-1991 4ª emissione	110,85	101,85	99,77	91,67
742	Ind. (sem. 9%) 1981-1991 5ª emissione	112,50	103,50	101,25	93,15
743	OO.PP. 6% ex 5	63,45	60,45	57,11	54,41
744	OO.PP. 6%	55,15	52,15	49,64	46,94
745	OO.PP. 7%	66,40	62,90	59,76	56,61
746	OO.PP. 10% (10.le) 1977	90,50	85,50	81,45	76,95
747	OO.PP. 10% (15.le) 1978 1ª emissione	80,00	75,00	72,00	67,50
748	OO.PP. 10% (15.le) 1978 2ª emissione	79,45	74,45	71,51	67,01

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
749	OO.PP. 10% (15.le) 1979	78,85	73,85	70,97	66,47
750	OO.PP. 12% (15.le) 1979	85,75	79,75	77,18	71,78
751	OO.PP. 12% (15.le) 1980 1ª emissione	87,50	81,50	78,75	73,35
752	OO.PP. 12% (15.le) 1980 2ª emissione	90,95	84,95	81,86	76,46
753	OO.PP. 16,50% (15.le) 1981 1ª emissione	109,75	101,50	98,78	91,35
754	OO.PP. 10% (20.le) 1976	75,40	70,40	67,86	63,36
755	OO.PP. 10% (20.le) 1977	75,85	70,85	68,27	63,77
756	OO.PP. 10% (20.le) 1978 1ª emissione	73,65	68,65	66,29	61,79
757	OO.PP. 10% (20.le) 1978 2ª emissione	72,10	67,10	64,89	60,39
758	OO.PP. 12% (20.le) 1979	80,30	74,30	72,27	66,87
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
759	3,50%	86,75	85,00	78,08	76,50
760	4%	94,00	92,00	84,60	82,80
761	5% II serie	85,80	83,30	77,22	74,97
762	6% II e III serie conv.	69,25	66,25	62,33	59,63
763	6% (ex 5%)	64,35	61,35	57,92	55,22
764	7%	62,50	59,00	56,25	53,10
765	6% OO.PP. (ex 5%)	69,25	66,25	62,33	59,63
766	6% OO.PP.	57,55	54,55	51,80	49,10
767	7% OO.PP.	57,10	53,60	51,39	48,24
	Monte dei Paschi di Siena:				
768	5%	102,50	100,00	92,25	90,00
769	6% conversione	75,50	72,50	67,95	65,25
770	6%	75,50	72,50	67,95	65,25
771	7%	73,50	70,00	66,15	63,00
772	10% (1977-1997) II emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
773	10% (1977-1997) III emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
774	10% (1977-1997) IV emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
775	10% (1978-1998) I emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
776	10% (1978-1998) II emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
777	10% (1978-1998) III emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
778	10% (1979-1999) I emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
779	10% (1979-1999) II emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
780	10% (1979-1999) III emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
781	10% (1979-1999) V emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
782	OO.PP. 6% ex 5%	75,50	72,50	67,95	65,25
783	OO.PP. 6%	75,50	72,50	67,95	65,25
784	OO.PP. 7%	73,50	70,00	66,15	63,00
785	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
786	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
787	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
788	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	78,50	73,50	70,65	66,15
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
789	5%	87,50	85,00	78,75	76,50
790	6% conversione	63,45	60,45	57,11	54,41
791	6%	60,65	57,65	54,59	51,89
792	7%	75,90	72,40	68,31	65,16
793	9%	85,95	81,45	77,36	73,31
794	10% I serie 1976	81,90	76,90	73,71	69,21
795	10% II serie 1976	81,50	76,50	73,35	68,85
796	10% III serie 1976	81,45	76,45	73,31	68,81
797	10% IV serie 1977	81,15	76,15	73,04	68,54
798	11% V serie 1977	84,60	79,10	76,14	71,19
799	10% VI serie 1977	93,40	88,40	84,06	79,56
800	11% VII serie 1977	86,05	80,55	77,45	72,50
801	11% VIII serie 1977	85,70	80,20	77,13	72,18
802	11% IX serie 1978	85,30	79,80	76,77	71,82

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
803	10% X serie 1978	84,70	79,70	76,23	71,73
804	12% XI serie 1978-1988	98,15	92,15	88,34	82,94
805	11% XII serie 1978-1988	85,60	80,10	77,04	72,09
806	11% XIII serie 1978	85,15	79,65	76,64	71,69
807	11% XIV serie 1978	85,15	79,65	76,64	71,69
808	12% XV serie 1979	90,35	84,35	81,32	75,92
809	12% XVI serie 1979	93,15	87,15	83,84	78,44
810	12% XVII serie	90,30	84,30	81,27	75,87
811	13% XVIII serie	104,60	98,10	94,14	88,29
812	5% Ind. XIX serie (1980-1995)	130,00	127,50	117,00	114,75
813	13% XX serie 1979	82,90	80,40	74,61	72,36
814	13% XXI serie 1979	82,90	80,40	74,61	72,36
815	13% XXII serie 1979	94,55	88,05	85,10	79,25
816	13% XXIII serie (1980-2000)	84,55	78,05	76,10	70,25
817	13% XXIV serie (1980-2000)	84,55	78,05	76,10	70,25
818	13% XXV serie (1980-1985)	99,25	92,75	89,33	83,48
819	13% XXVI serie (1980-1985)	100,10	93,60	90,09	84,24
820	13,50 XXVII serie (1980-1985)	100,00	93,25	90,00	83,93
821	13,50% XXVIII serie (1980-1985)	100,30	93,55	90,27	84,20
822	13,50% XXIX serie (1980-1990)	97,15	90,40	87,44	81,36
823	13,50% XXX serie (1980-2000)	89,80	83,05	80,82	74,75
824	13,50% XXXI serie (1980-2000)	93,15	86,40	83,84	77,76
825	Ind. (sem 8,70%) XXXII serie (1980-1991)	110,70	102,00	99,63	91,80
826	Ind. 5% XXXIII serie (1981-1991)	117,50	115,00	105,75	103,50
827	Ind. (sem. 9%) XXXIV serie (1981-1996)	110,50	101,50	99,45	91,35
828	16,50% XXXV serie (1981-1996)	108,15	99,90	97,34	89,91
829	16,50% XXXVI serie (1981-2001)	108,15	99,90	97,34	89,91
830	16,50% XXXVII serie (1981-1986)	108,15	99,90	97,34	89,91
831	Ind. (sem. 9%) XXXVIII serie (1981-1991)	111,50	102,50	100,35	92,25
832	Ind. (sem. 9%) XXXIX serie (1981-1991)	111,50	102,50	100,35	92,25
833	Ind. (sem. 9%) XL serie (1981-1996)	112,00	103,00	100,80	92,70
834	Ind. (sem. 9%) XLI serie (1981-1991)	111,50	102,50	100,35	92,25
835	18,00% XLII serie (1981-2001)	112,50	103,50	101,25	93,15
836	Ind. (sem. 9%) XLIV serie (1982-1997)	111,90	102,90	100,71	92,61
837	Ind. (sem. 9%) XLV serie (1982-1997)	112,00	103,00	100,80	92,70
838	Ind. (sem. 9%) XLVI serie (1982-1997)	112,00	103,00	100,80	92,70
839	17,50% XLVII serie (1982-2002)	110,75	102,00	99,68	91,80
840	6% OO.PP. (ex 5%)	53,45	50,45	48,11	45,41
841	6% OO.PP.	59,40	56,40	53,46	50,76
842	7% OO.PP.	71,50	68,00	64,35	61,20
843	9% OO.PP.	79,60	75,10	71,64	67,59
844	10% OO.PP. 1ª 1976-1991	87,50	82,50	78,75	74,25
845	10% OO.PP. 2ª 1976-1991	86,70	81,70	78,03	73,53
846	10% OO.PP. 3ª 1976-1991	86,70	81,70	78,03	73,53
847	11% OO.PP. 4ª 1977-1992	90,25	84,75	81,23	76,28
848	11% OO.PP. 5ª 1977-1987	96,80	91,30	87,12	82,17
849	12% OO.PP. 6ª 1977-1992	94,55	88,55	85,10	79,70
850	12% OO.PP. 7ª 1977-1992	101,15	95,15	91,04	85,64
851	12% OO.PP. 8ª 1977-1992	94,20	88,20	84,78	79,38
852	12% OO.PP. 9ª 1977-1987	100,15	94,15	90,11	84,74
853	12% OO.PP. 10ª 1978-1993	93,95	87,95	84,56	79,16
854	12% OO.PP. 11ª 1978-1998	98,30	92,30	88,47	83,07
855	12% OO.PP. 13ª 1978-1993	92,50	86,50	83,25	77,85
856	13% OO.PP. 14ª 1979-1994	97,10	90,60	87,39	81,54
857	13% OO.PP. 15ª 1979-1984	103,70	97,20	93,33	87,48
858	13% OO.PP. 16ª 1979-1994	104,50	98,00	94,05	88,20
859	9% OO.PP. s.s. ECU 17ª emiss. (1979-1989)	100,95	96,45	90,85	86,81

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
860	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	90,10	83,60	81,09	75,24
861	Ind. (sem. 8,70) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	110,80	102,10	99,72	91,89
862	13,50% OO.PP. 20ª serie (1980-1997)	100,45	93,70	90,41	84,33
863	Ind. (sem. 8,50%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	110,50	102,00	99,45	91,80
864	Ind. (sem. 8,95) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	110,10	101,15	99,09	91,04
865	Ind. (sem. 8,75%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	110,25	101,50	99,23	91,35
866	Ind. (sem. 9%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	111,35	102,35	100,22	92,12
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
867	6% ventennale s.o.	86,25	83,25	77,63	74,93
868	13% (5.le) 1980-1985	104,85	98,35	94,37	88,52
869	13% (5.le) 1980-1985 II emissione	104,10	97,60	93,69	87,84
870	8% decenn. (1974-1984) s.o.	98,00	94,00	88,20	84,60
871	8% decenn. (1974-1984) II emissione	97,15	93,15	87,44	83,84
872	8% decenn. (1975-1985) I emissione	95,45	91,45	85,91	82,31
873	9% decenn. (1975-1985) 2ª emissione	96,20	91,70	86,58	82,53
874	8% dec. s.o. (1975-1985) III tr.	96,70	92,70	87,03	83,43
875	9% decenn. (1976-1986) I emissione	93,30	88,80	83,97	79,92
876	9% decenn. (1976-1986) II emissione	87,50	83,00	78,75	74,70
877	10% decenn. (1977-1987)	95,70	90,70	86,13	81,63
878	10% decenn. (1977-1987) II emissione	90,95	85,95	81,86	77,36
879	10% decenn. s.o. (1978-1988)	91,65	86,65	82,49	77,99
880	10% decenn. s.o. (1978-1988)	90,80	85,80	81,72	77,22
881	10% decenn. s.o. (1979-1989)	89,75	84,75	80,78	76,28
882	13% decenn. (1979-1989)	99,15	92,65	89,24	83,39
883	13% decenn. (1980-1990)	97,20	90,70	87,48	81,63
884	13% decenn. (1980-1990) II emissione	96,95	90,45	87,26	81,41
885	13% decenn. (1980-1990) III emissione	109,25	102,75	98,33	92,48
886	7% quind. s.o. I emissione 1970	98,75	95,25	88,88	85,73
887	7% quind. s.o. II emissione	95,45	91,95	85,91	82,76
888	7% quind. s.o. III emissione	93,95	90,45	84,56	81,45
889	7% quind. s.o. IV emissione	91,75	88,25	82,58	79,43
890	7% quind. s.o. V emissione	89,55	86,05	80,60	77,45
891	7% quind. s.o. VI emissione	87,50	84,00	78,75	75,60
892	7% quind. s.o. VII emissione	91,00	87,50	81,90	78,75
893	7% quind. (1973-1988) VIII emissione	87,45	83,95	78,71	75,56
894	7% quind. (1974-1989) IX emissione	88,60	85,10	79,74	76,59
895	8% quind. (1974-1989) I emissione	82,90	78,90	74,61	71,01
896	8% quind. (1974-1989) II emissione	85,15	81,15	76,64	73,04
897	8% quind. (1975-1990) I emissione	80,35	76,35	72,32	68,72
898	8% quind. (1975-1990) II emissione	78,95	74,95	71,06	67,46
899	9% quind. (1976-1991) I emissione	81,50	77,00	73,35	69,30
900	9% quind. (1976-1991) II emissione	93,35	88,85	84,02	79,97
901	10% quind. (1976-1991)	78,65	73,65	70,79	66,29
902	10% quind. (1977-1992)	81,05	76,05	72,95	68,45
903	10% quind. (1977-1992) II emissione	85,15	80,15	76,64	72,14
904	10% quind. (1978-1993)	77,40	72,40	69,66	65,16
905	10% quind. s.o. (1978-1993) II emissione	80,90	75,90	72,81	68,31
906	10% quind. s.o. (1979-1994)	79,30	74,30	71,37	66,87
907	13% quind. s.o. (1979-1994)	92,05	85,55	82,85	77,00
908	13% quind. s.o. (1980-1995)	92,00	85,50	82,80	76,95
909	7% vent. I em. s.o. (1971-1991)	77,50	74,00	69,75	66,60
910	7% vent. II em. s.o. (1972-1992)	77,45	73,95	69,71	66,56
911	7% vent. III em. s.o. (1972-1992)	74,90	71,40	67,41	64,26
912	7% vent. IV em. s.o. (1973-1993)	73,60	70,10	66,24	63,09
913	7% vent. V em. s.o. (1973-1993)	76,45	72,95	68,81	65,66
914	7% vent. VI em. s.o. (1974-1994)	73,45	69,95	66,11	62,96

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
915	8% vent. s.o. (1974-1994)	71,25	67,25	64,13	60,53
916	8% vent. s.o. (1975-1995)	70,10	66,10	63,09	59,49
917	8% vent. s.o. (1976-1996)	70,55	66,55	63,50	59,90
918	9% vent. I em. s.o. (1976-1996)	77,00	72,50	69,30	65,25
919	9% vent. II em. s.o. (1976-1996)	80,95	76,45	72,86	68,81
920	10% vent. s.o. (1977-1997)	75,20	70,20	67,68	63,18
921	13% s.o. CD (1979-1986 e 1979)	103,15	96,65	92,84	86,99
922	9% s.s. Saffa ex conv.	94,10	89,60	84,69	80,64
923	6% s.s. Export (1965-1989)	68,65	65,65	61,79	59,09
924	6% s.s. Svil. Ind. emiss. I	93,75	90,75	84,38	81,68
925	6% s.s. Svil. Ind. serie A	—	—	—	—
926	7% s.s. Svil. Ind. serie B	98,45	94,95	88,61	85,46
927	7% s.s. Svil. Ind. serie C	96,50	93,00	86,85	83,70
928	7% s.s. Svil. Ind. serie D	92,50	89,00	83,25	80,10
929	8% s.s. Svil. Ind. serie D (1975-1986)	93,75	89,75	84,38	80,78
930	8% s.s. Svil. Ind. serie E	90,50	86,50	81,45	77,85
931	7% s.s. Svil. Ind. serie E (1971-1986)	92,25	88,75	83,03	79,88
932	7% s.s. Svil. Ind. serie F	90,65	87,15	81,59	78,44
933	8% s.s. Svil. Ind. serie F (1975-1987)	90,45	86,45	81,41	77,81
934	7% s.s. Svil. Ind. serie G	87,85	84,35	79,07	75,92
935	9% s.s. Svil. Ind. serie G (1970-1985)	90,25	85,75	81,23	77,18
936	7% s.s. Svil. Ind. serie H	87,05	83,55	78,35	75,20
937	8% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1988)	88,25	84,25	79,23	75,83
938	10% s.s. Svil. Ind. serie H (1970-1985)	94,00	89,00	84,60	80,10
939	7% s.s. Svil. Ind. serie I (1970-1985)	86,25	82,75	77,63	74,48
940	10% s.s. Svil. Ind. serie L	90,25	85,25	81,23	76,73
941	8% s.s. Svil. Ind. serie M (1970-1985)	69,90	65,90	62,91	59,31
942	10% s.s. Svil. Ind. serie M	94,35	89,35	84,92	80,42
943	10% s.s. Svil. Ind. serie N (1980-1990)	91,65	86,65	82,49	77,99
944	8% s.s. Svil. Ind. serie O	80,55	76,55	72,50	68,90
945	10% s.s. Svil. Ind. serie O (1970-1985)	86,40	81,40	77,76	73,26
946	9% s.s. Svil. Ind. serie Q (1970-1985)	81,45	76,95	73,31	69,26
947	9% s.s. Svil. Ind. serie P (1970-1985)	81,75	77,25	73,58	69,53
948	10% s.s. Svil. Ind. serie R (1970-1985)	78,75	73,75	70,88	66,38
949	10% s.s. Svil. Ind. serie S (1970-1985)	82,10	77,10	73,89	69,39
950	10% s.s. Svil. Ind. serie T	86,50	81,50	77,85	73,35
	Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
951	9%	84,30	79,80	75,87	71,82
952	10%	86,00	81,00	77,40	72,90
953	10% (1978-1997)	87,30	82,30	78,57	74,07
954	10% (1978-1998)	88,30	83,30	79,47	74,97
	Mediocredito Centrale:				
955	10% (1978-1984)	104,15	99,15	93,74	89,24
956	10% (1977-1985)	103,00	98,00	92,70	88,20
957	10% (1979-1985)	103,25	98,25	92,93	88,43
958	10% (1979-1985)	105,00	100,00	94,50	90,00
959	13,50% (1980-1986)	102,95	96,20	92,66	86,58
960	13,50% (1981-1987)	105,60	98,85	95,04	89,97
961	Ind. (sem. 8,95%) (1980-1986)	111,85	102,90	100,67	92,61
962	Ind. (sem. 8,95) (1981-1987)	111,45	102,50	100,31	92,25
963	Ind. (sem. 8,95) (1981-1987) II emissione	111,45	102,50	100,31	92,25
964	Ind. (sem. 8,95) (1982-1987)	110,25	101,30	99,23	91,17
965	Ind. (sem. 8,75%) (1982-1987) II emissione	109,70	100,95	98,73	90,86
966	Ind. (sem. 8,95%) (1982-1988)	110,45	101,50	99,41	91,35
967	17,50% (1982-1987)	119,70	110,95	107,73	99,86
968	8,95% (1982)	110,20	101,25	99,18	91,13

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Mediocredito Reg. Lombardo:				
969	7% (1973-1988)	87,50	84,00	78,75	76,50
970	13% (1979-1989) I emissione	96,00	89,50	86,40	80,55
971	13% (1979-1987) II emissione	106,00	99,50	95,40	89,55
972	13% (1979-1987) III emissione	96,85	90,35	87,17	81,32
973	13% (1979-1987) IV emissione	94,50	88,00	85,05	79,20
974	13% (1980-1985) I emissione	97,95	91,45	88,16	82,31
975	13,50% (1980-1985) I emissione	109,55	102,80	98,60	92,52
976	Ind. (sem. 7,65%) (1980-1985) III emissione	106,80	99,15	96,12	89,24
977	Ind. (sem. 8,85%) (1981-1986) I emissione	109,85	101,00	98,87	90,90
978	Ind. (sem. 8,90%) (1981-1986) II emissione	111,65	102,75	100,49	92,48
979	Ind. (sem. 8,90%) (1981-1986) III emissione	112,30	103,40	101,07	93,60
980	Ind. (sem. 8,65) (1981-1986) IV emissione	111,15	102,50	100,04	92,25
981	18% (1982-1986) II emissione	117,00	108,00	105,30	97,20
982	17,50% (1982-1986) III emissione	111,25	102,50	100,13	92,25
983	Ind. (sem. 8,80%) (1982-1987) I emissione	109,95	101,15	98,96	91,04
984	Ind. (sem. 8,55%) 1982-1987) IV emissione	112,05	103,50	100,85	93,15
985	Ind. (sem. 8,90%) (1982-1987) VII emissione	114,90	106,00	103,41	95,40
	Consorzio Nazionale Cred. Agrario Miglioram.:				
986	Serie E 5% (1958-1988)	69,15	66,65	62,24	59,99
987	Serie F 5% (1963-1993)	57,80	55,30	52,02	49,77
988	Serie G 6% (1970-1995)	56,50	53,50	50,85	48,15
989	Serie H 7% s.s.	73,50	70,00	66,15	63,00
990	Serie B 7%	96,25	92,75	86,63	83,48
991	Serie I 8%	88,90	84,90	80,01	76,41
992	Serie 75/L 9%	85,50	81,00	76,95	72,90
993	Serie 77/M 10%	95,25	90,25	85,73	81,23
994	Serie O 10% (1979-99)	92,25	87,25	83,03	78,53
995	Serie N 10% (1978-98)	94,60	89,60	85,14	80,64
	Istituto Mobiliare Italiano:				
996	6% XXVI	86,60	83,60	77,94	75,24
997	6% XXVII	82,90	79,90	74,61	71,91
998	7% XXVIII	88,80	85,30	79,92	76,77
999	7% XXIX	88,65	85,15	79,79	76,64
1000	7% XXX 1970-87	97,25	93,75	87,53	83,48
1001	7% XXXIII em. non optate 1972-1988	87,05	83,55	78,35	75,20
1002	7% XXXIV em. 1971-1991	78,70	75,20	70,83	67,68
1003	7% XXXV em. 1972-1987	90,50	87,00	81,45	78,30
1004	37 - 7% 1973-1994	72,95	69,45	65,66	62,51
1005	38 - 7% 1973-1994	74,45	70,95	67,01	63,86
1006	39 - 7% 1973-1991	79,50	76,00	71,55	68,40
1007	40 - 7% 1973-1993	102,50	99,00	92,25	89,10
1008	41 - 8% 1974 1992	77,40	73,40	69,66	66,06
1009	42 - 8% 1974-1994	73,35	69,35	66,02	62,42
1010	43 - 8% 1974-1994	100,95	96,95	90,86	87,26
1011	45 - 8% 1975-1985	97,40	93,40	87,66	84,06
1012	46 - 8% 1975-1990	82,75	78,75	74,48	70,88
1013	48 - 10% 1975-1986	95,40	90,40	85,86	81,36
1014	49 - 10% 1975-1993	82,35	77,35	74,12	69,62
1015	51 - 10% 1976-1986	100,50	95,50	90,45	85,95
1016	52 - 10% 1976-1987	93,95	88,95	84,56	80,06
1017	54 - 10% 1977-1988	84,80	79,80	76,32	71,82
1018	56 - 12% 1977-1989	95,10	89,10	85,59	80,19
1019	60 - 12% 1978-1990	93,65	87,65	84,29	78,89
1020	64 - 10% 1978-1985	100,05	95,05	90,05	85,55
1021	65 - 12% 1978-1986	99,75	93,75	89,78	84,38
1022	67 - 11% 1978-1989	91,70	86,20	82,53	77,58
1023	69 - 13% 1978-1988	98,85	92,35	88,97	83,12

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1024	71 - 13% 1979-1985	103,35	96,85	93,02	87,17
1025	75 - 13% 1979-1985	106,50	100,00	95,85	90,00
1026	76 - 13,50% 1980-1986	103,90	97,15	93,51	87,44
1027	77 - 13,50% 1980-1988	102,60	95,85	92,34	86,27
1028	78 - 13,50% 1980-1988	101,45	94,70	91,31	85,23
1029	81 - Ind. (sem. 7,95%) (1981-86)	120,20	112,25	108,18	101,03
1030	86 - 18% (1981-88)	116,35	107,35	104,72	96,62
1031	6,50% (1964-84)	104,15	100,90	93,74	90,81
1032	Ind. (sem. 8,80%) (1980-85) I emissione s.s.	109,05	100,25	98,15	90,23
1033	Ind. (sem. 8,85%) (1981-86) II emissione s.s.	111,25	102,40	100,13	92,16
1034	Ind. (sem. 8,60%) (1981-86) III emissione s.s.	111,65	103,05	100,49	92,75
1035	Ind. (sem. 8,90%) (1981-86) IV emissione s.s.	112,65	103,75	101,39	93,38
1036	Ind. (sem. 8,50%) (1981-86) V emissione s.s.	110,75	102,25	99,68	92,03
1037	Ind. (sem. 8,95%) (1981-86) VI emissione s.s.	111,55	102,60	100,40	92,34
1038	Ind. (sem. 8,65) (1982-90) opt. VII emissione s.s.	114,15	105,50	102,74	94,95
1039	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991)	97,30	93,80	87,57	84,42
1040	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1970-1987)	80,40	76,90	72,36	69,21
1041	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990)	86,90	81,90	78,21	73,71

(3790)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITA' DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto commerciale.

UNIVERSITA' DI PISA

Facoltà di ingegneria:

controlli automatici.

UNIVERSITA' DI SIENA

Facoltà di giurisprudenza:

storia contemporanea.

Facoltà di scienze economiche e bancarie:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4354)

REGIONE UMBRIA

Avviso di rettifica al comunicato concernente l'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fabia » di Acquasparta in contenitori a base di cloruro di polivinile. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 205 del 26 luglio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe il « n. 311 » del decreto del presidente della giunta regionale 6 luglio 1984 viene rettificato in « n. 331 ».

(4403)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 23 luglio 1984, n. 1/13/2/638, il decreto del prefetto della provincia dell'Istria 16 dicembre 1930, n. 121, con il quale il cognome del signor Martino Rabar-Posin, nato a Gologorizza (Pisino) il 6 marzo 1876, venne ridotto nella forma italiana di « Rabario », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Sajina ed ai figli Ermenegildo, Ida, Maria e Guglielmina, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 1° marzo 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.ra Giuliana Rabario in Opatti, di Ermenegildo, nata a Pola il 5 dicembre 1947, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Rabar ».

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(4159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Aumento, da nove a dodici, del numero dei posti del concorso a segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, secondo e ultimo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723, e la relativa tabella B;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli da 1 a 4, 7, 10, 18, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione degli archivi notarili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984 con il quale il Ministero di grazia e giustizia è stato autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso tre posti nel ruolo del personale della ex carriera di concetto degli archivi notarili;

Considerato che alle prove scritte del suddetto concorso hanno partecipato duecentosettantacinque candidati;

Ritenuto opportuno aumentare il numero dei posti messi a concorso anziché iniziare una nuova procedura concorsuale per soli tre posti;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto;

Decreta:

I posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto degli archivi notarili messi a concorso con il decreto 11 novembre 1982, sono aumentati da nove a dodici.

Roma, addì 20 giugno 1984

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1984
Registro n. 40 *Giustizia, foglio n.* 362

(4376)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

Istituto di elettrotecnica (oggi dipartimento di ingegneria elettrica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Genova con la qualifica di mestiere di « giardiniere di prima categoria ».

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'arte avrà luogo a Genova, presso l'istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Dogali n. 1, cancello, il giorno 24 settembre 1984, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Genova per la qualifica di mestiere di « giardiniere di seconda categoria ».

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova d'arte avrà luogo a Genova, presso l'istituto di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, corso Dogali n. 1, cancello, il giorno 25 settembre 1984, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(4404)

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Ancona

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di assistente bibliotecario (sesto livello) presso l'Università di Ancona di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1984 avranno luogo secondo il seguente calendario:

prova scritta di cultura generale il 15 ottobre 1984 alle ore 9, presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Ancona;

prova scritta consistente in una versione dall'italiano in una lingua scelta tra inglese, francese, tedesco il 18 ottobre 1984, alle ore 9 presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Ancona.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di operatore amministrativo (quinto livello) presso l'Università di Ancona, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1984, avranno luogo secondo il seguente calendario:

prova scritta di cultura generale il 20 settembre 1984 alle ore 9 presso la facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Ancona;

prova pratica di stenografia e dattilografia il 21 settembre 1984 dalle ore 15, presso l'istituto tecnico statale «G. Benincasa», via M. Marini, 35, Ancona.

(4334)

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte 10 febbraio 1984;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza in data 12 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Corte e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alla settima qualifica funzionale ovvero i ricercatori universitari di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312, che abbiano prestato lodevole servizio da almeno un biennio. Ai dipendenti dello Stato appartenenti alla settima qualifica funzionale, in servizio presso la Corte da almeno un triennio, va riservato un terzo dei posti messi a concorso.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Età non superiore ai trentacinque anni, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quaranta anni.

Per i dipendenti dello Stato, in servizio presso la Corte da almeno un triennio, il limite di età è elevato a quaranta anni, salvo le maggiorazioni di legge, per effetto delle quali non si potranno comunque superare i quarantacinque anni.

I posti riservati che non potranno essere conferiti al personale di cui al comma precedente, per mancanza di idonei, verranno conferiti, nell'ordine di graduatoria, ai candidati di cui al primo comma.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire al Servizio affari generali e personale della Corte costituzionale - Piazza del Quirinale n. 41 - 00100 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda su carta legale indirizzata al segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti ed autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata nei modi previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il titolo di studio posseduto; l'amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite di età; il periodo in cui hanno prestato servizio presso la Corte; la lingua o le lingue, a scelta fra il francese, l'inglese ed il tedesco, su cui intendono sostenere il colloquio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni soprarichiamate.

Art. 5.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al servizio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza, le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso il servizio affari generali e personale della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Corte ed è composta da:

un giudice costituzionale, in carica od emerito, con funzioni di presidente;

due professori di ruolo o fuori ruolo delle università statali, docenti in materia attinente alle prove scritte;

il segretario generale;

un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale incaricato delle funzioni di direzione di servizio.

Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati uno o più esperti, con voto consultivo per le prove di esame di lingua straniera.

Un funzionario della sesta qualifica funzionale svolge le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto privato.

Art. 10.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) giustizia costituzionale;
2) procedura civile;
3) elementi di diritto e procedura penale;
4) contabilità pubblica;
5) diritto tributario;
6) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
7) elementi di informatica.

Nel corso del colloquio i candidati dovranno, inoltre, dimostrare la conoscenza di una lingua straniera da loro scelta tra il francese, l'inglese o il tedesco, mediante lettura e traduzione in italiano di un brano e mediante una breve conversazione.

Art. 11.

Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a trentacinque cinquantesimi, con non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna prova.

Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dal servizio affari generali e personale, almeno venti giorni prima di quello in cui le prove devono essere sostenute.

Art. 13.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva, risultante per ciascun candidato dalla somma delle medie dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio. A parità di punti sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 15.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Presidente, previa delibera della Corte.

Art. 16.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Presidente: ELIA

Il Segretario generale: BRONZINI

(4374)

Concorso, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte 10 febbraio 1984;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza in data 12 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di ragioniere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato della settima qualifica funzionale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato o delle direzioni provinciali del tesoro, che abbiano prestato lodevole servizio da almeno un biennio.

I candidati devono essere in possesso, dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in economia e commercio.

B) Età non superiore ai trentacinque anni, salvo le maggiorazioni di legge, per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quaranta anni.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire al Servizio affari generali e del personale della Corte costituzionale - Piazza del Quirinale, 41 - 00100 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda su carta legale indirizzata al segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti ed autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata nei modi previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il titolo di studio posseduto; l'amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite di età; la lingua o le lingue, a scelta fra il francese, l'inglese ed il tedesco, su cui intendano sostenere il colloquio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni soprarichiamate.

Art. 5.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al servizio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza, le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso il servizio affari generali e personale della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Corte ed è composta da:

un giudice costituzionale, in carica od emerito, con funzioni di presidente;

due professori di ruolo o fuori ruolo delle università statali, docenti in materia attinente alle prove scritte;

il segretario generale;

un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale incaricato delle funzioni di direzione di servizio.

Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati uno o più esperti, con voto consultivo per le prove di esame di lingua straniera.

Un funzionario della sesta qualifica funzionale svolge le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

1) diritto amministrativo;
2) diritto tributario;
3) contabilità pubblica.

Art. 10.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) ragioneria generale;
2) diritto privato;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) matematica attuariale;
5) elementi di diritto costituzionale;
6) elementi di diritto penale;
7) elementi di statistica;
9) elementi di informatica.

Nel corso del colloquio i candidati dovranno, inoltre, dimostrare la conoscenza di una lingua straniera da loro scelta tra il francese, l'inglese o il tedesco, mediante lettura e traduzione in italiano di un brano e mediante una breve conversazione.

Art. 11.

Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a trentacinque cinquantesimi, con non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna prova.

Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dal servizio affari generali e personale, almeno venti giorni prima di quello in cui le prove devono essere sostenute.

Art. 13.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva, risultante per ciascun candidato dalla somma delle medie dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio. A parità di punti sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 15.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Presidente, previa delibera della Corte.

Art. 16.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 31 luglio 1984

Il Presidente: ELIA

Il Segretario generale: BRONZINI

(4375)

CONGREGAZIONE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA OSPEDALE « VALDUCE » DI COMO

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati devono precisare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente ecclesiastico e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano il regolamento organico, l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro nell'ospedale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Como.

(4382)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1984, n. 26.

Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il triennio 1982-84 (accordo nazionale del 29 aprile 1983).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 15 *maggio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La presente legge, in applicazione degli articoli 2, 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recepisce nell'ordinamento della regione Puglia la disciplina contenuta nel contratto nazionale di lavori per il personale delle regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1982-84.

Art. 2.
Campo di applicazione e validità

1. La disciplina di cui alla presente legge si applica a tutto il personale dipendente della Regione nonché al personale appartenente agli enti pubblici non economici da essa dipendenti.

2. Gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1983, scadono alla data del 31 dicembre 1984, si protraggono fino 30 giugno 1985.

3. I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità di cui all'art. 38, a partire dal 1° gennaio 1983 e sino al 1° gennaio 1985, data di entrata a regime della presente legge.

Art. 3.
Ruolo unico

1. Il ruolo unico del personale regionale si articola nelle seguenti otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali:

I qualifica funzionale - Addetto alle pulizie;
II qualifica funzionale - Ausiliario;
III qualifica funzionale - Operatore;
IV qualifica funzionale - Esecutore;
V qualifica funzionale - Collaboratore professionale;
VI qualifica funzionale - Istruttore;
VII qualifica funzionale - Istruttore direttivo;
VIII qualifica funzionale - Funzionario;
I qualifica funzionale dirigenziale;
II qualifica funzionale dirigenziale.

Art. 4.
Prima qualifica funzionale - Addetto alle pulizie

1. La prima qualifica funzionale è caratterizzata da: prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

2. Il personale della prima qualifica funzionale è addetto ad attività di pulizia.

3. Per l'accesso alla prima qualifica funzionale è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 5.
Seconda qualifica funzionale - Ausiliario

1. La seconda qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione;

comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica;

autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di istruzioni dettagliate.

2. Il personale della seconda qualifica funzionale è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali e uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera e aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici; di dislocazione dei fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, di distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolatura, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

3. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

4. Per l'accesso alla seconda qualifica funzionale è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla prima qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 6.
Terza qualifica funzionale - Operatore

1. La terza qualifica funzionale è caratterizzata da:

prestazioni di attività prevalentemente esecutiva o tecnico manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro;

preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica;

autonomia e responsabilità limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

2. Il personale della terza qualifica funzionale è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali; conoscenze preliminari ed esperienze di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale, che integrano e completano le funzioni assegnate.

3. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

4. Per l'accesso alla terza qualifica funzionale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto, inoltre, il possesso di particolari abilitazioni o patenti, nonché eventuale qualificazione professionale.

5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla seconda qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 7.
Quarta qualifica funzionale - Esecutore

1. La quarta qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso;

eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, al mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di appartenenza, per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile;

preparazione professionale specifica;

autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate;

responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

2. Il personale della quarta qualifica funzionale è addetto ad attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce la ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti; effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Tali attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio di destinazione.

3. E' addetto a prestazioni tecnico-manuali per lo svolgimento delle quali sono richieste conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento di lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale. Impiega macchine automatiche complesse, garantendone l'ordinaria manutenzione, e svolge altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché operazioni amministrative complementari.

4. Per l'accesso alla quarta qualifica funzionale è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo; può essere richiesto, inoltre, il possesso di particolari abilitazioni o patenti, nonché eventuale qualificazione professionale.

5. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla terza qualifica. funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 8.

Quinta qualifica funzionale - Collaboratore professionale

1. La quinta qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere, altresì, preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse;

eventuale indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori;

autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali;

responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

2. Il personale della quinta qualifica funzionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

3. Per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è richiesto il diploma di istruzione di secondo grado; possono essere richiesti, inoltre, particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

4. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

5. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

6. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 9.

Sesta qualifica funzionale - Istruttore

1. La sesta qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività che comportano l'uso complesso di dati per lo espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore;

eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e mantenimento di rapporti diretti, interni ed esterni al servizio di appartenenza, per trattare questioni e pratiche importanti;

preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale;

autonomia nell'ambito di istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività propria di tale qualifica funzionale;

responsabilità riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

2. Il personale della sesta qualifica funzionale cura: nel campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti, collegate anche ai compiti di segreteria, la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti, la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienze; nel campo della informazione, della elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi; nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).

3. Con riferimento alle attività tecnico-operative svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità e i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportino alta specializzazione; sovrintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

4. Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.

5. Per l'accesso alla sesta qualifica funzionale è richiesta la licenza di scuola media di secondo grado o equipollente nonché una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

6. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla quinta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto

per l'accesso alla qualifica di appartenenza; è riservato, altresì, al personale in servizio appartenente alla quarta qualifica funzionale, per il quale la sesta qualifica funzionale costituisce la qualifica immediatamente superiore, che abbia nella propria qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

7. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 10.

Settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo

1. La settima qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività di natura tecnica, amministrativa e contabile consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati, nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

applicazione di norme e procedure ovvero interpretazione delle stesse e dei dati elaborati;

collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggiore contenuto professionale;

eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro;

autonomia operativa e iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nella individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;

responsabilità relativa ai risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

2. Il personale della settima qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito del modulo organizzativo in cui è inserito.

3. Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito del modulo organizzativo; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria tecnica per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative e agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione programmati per il modulo organizzativo in cui è inserito.

4. Si avvale di strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione della informazione.

5. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

6. Svolge funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.

7. La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

8. Per l'accesso alla settima qualifica funzionale è richiesto il diploma di laurea.

9. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla sesta qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

10. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 11.

Ottava qualifica funzionale - Funzionario

1. L'ottava qualifica funzionale è caratterizzata da:

attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici;

istruttoria, predisposizione e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà;

eventuale responsabilità di moduli organizzativi;

esercizio di funzioni con rilevanza esterna;

autonomia di iniziativa e di decisione nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali;

piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

2. Il personale dell'ottava qualifica funzionale svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione, rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare, nell'ambito del modulo organizzativo in cui è inserito; organizzazione della raccolta e dell'elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

3. Collabora alla predisposizione di atti e documenti ed alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

4. Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione.

5. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.

6. Svolge le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

7. Nell'ambito del modulo organizzativo della cui responsabilità può essere incaricato, indirizza l'attività degli addetti verificando il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definendo le procedure correnti; seguendo gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relazionando periodicamente sulla efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione, anche con riferimento ai carichi di lavoro.

8. Per l'accesso all'ottava qualifica funzionale è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

9. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale appartenente alla settima qualifica funzionale che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e il titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella cui concorre.

10. A tale riserva possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Art. 12.

Funzione dirigenziale

1. E' istituita la funzione dirigenziale. Essa è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'ente Regione, in conformità ai principi statutari e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

2. Essa si espleta essenzialmente mediante:

il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'ente e alla loro attuazione e verifica;

il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

3. L'esercizio della funzione dirigenziale — inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa — è caratterizzata da:

preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Art. 13.

Attribuzione e compiti dei dirigenti

1. I dirigenti organizzano e dirigono strutture, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

2. Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

3. A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

4. Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali della amministrazione e alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.

5. Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione e i risultati.

6. Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

7. Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionali, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.

8. Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione degli uffici, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;

la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

Art. 14.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici e dell'attività cui sono preposti.

2. In particolare sono responsabili:

dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

delle disposizioni da loro impartite;

del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

3. I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte può essere disposta la revoca della funzione.

4. L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali; esso comporta la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

5. Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo che il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Art. 15.

Prima qualifica funzionale dirigenziale

1. Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa in cui è inserito e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

2. Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali; è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

3. Il 25% è riservato ai dipendenti appartenenti all'ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica.

Art. 16.

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

1. Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative in cui è inserito per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

2. Il contingente della seconda qualifica funzionale dirigenziale corrisponde alla responsabilità di strutture organizzative e/o di attività di elaborazione di studio e ricerca, definito dalla legge di organizzazione, e non può, comunque, superare sei volte il numero dei coordinatori.

3. Alla seconda qualifica funzionale dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti e orali, per non meno del 70% dei posti disponibili riservati al personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica. Ai restanti posti si accede per concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti e orali; è richiesto il diploma di laurea nonché la prescritta specializzazione e/o abilitazione nel caso di prestazione professionale.

Art. 17.

Funzione di coordinamento

1. La funzione di coordinamento è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di direzione, indirizzo e programmazione di vaste aree operative in conformità ai principi e obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

2. L'incarico per la funzione di coordinamento, a tempo determinato non superiore ad anni cinque, rinnovabile e revocabile con le stesse modalità previste per la nomina, è attribuito a dirigenti inseriti nella seconda qualifica dirigenziale che continuano ad esercitare, contemporaneamente, le funzioni di cui al precedente articolo.

3. Per il consiglio regionale, la giunta provvede su designazione dell'ufficio di presidenza.

4. Il numero dei coordinatori non può essere superiore a 1,5 volte il numero dei membri della giunta, più uno correlato al consiglio regionale.

Art. 18.

Part-time

1. E' istituito il part-time: la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti di organico ad orario ridotto. Il limite massimo di posti da trasformare sarà stabilito in sede di accordi decentrati.

2. Ad ogni posto di organico ad orario pieno corrisponderanno due posti di organico a tempo parziale.

3. Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

4. Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali.

5. In particolare si stabilisce:

a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa la indennità integrativa speciale;

c) il salario di anzianità è quello previsto per il restante personale calcolato sul 50% di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero;

d) al personale part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, riduzione di orario di lavoro;

f) non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

6. I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire in part-time possono essere individuati esclusivamente fra quelli compresi fra la 1ª e la 6ª qualifica funzionale.

7. In sede di accordi decentrati saranno individuati i settori, i profili professionali e la quantità dei posti a tempo pieno convertibili a part-time.

8. Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti in organico.

9. Le assunzioni part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.

10. Il trattamento previdenziale sarà quello definito da apposita legge dello Stato.

Art. 19.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

1. Per esigenze di carattere eccezionale, possono essere disposte, con provvedimento della giunta regionale, assunzioni temporanee di personale straordinario alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Art. 20.

Livelli di accordi

1. Sono individuati i seguenti livelli di accordi:

a) Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo collettivo nazionale di lavoro. Per gli accordi che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal presidente della giunta regionale o suo delegato e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI ed UNICEM;

b) Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonché i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale e risultante dall'ordinamento stabilito dal CCNL; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dal CCNL; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.

2. Gli accordi riguardanti l'amministrazione regionale sono stipulati da una delegazione composta dal presidente della giunta o da un suo delegato, che la presiede, e dai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

3. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

4. Gli accordi relativi agli istituti per i quali la presente legge rinvia alla contrattazione decentrata sono raggiunti attraverso singoli o complessivi protocolli di intesa ai quali viene data esecuzione mediante atti previsti dall'art. 14, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 21.

Informazione

1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, è garantita una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, la organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

3. L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

4. L'informazione si attua in via preventiva con le organizzazioni sindacali a livello orizzontale e territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di organizzazioni sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale.

5. Attraverso accordi decentrati saranno definite le modalità e i tempi dell'informazione.

6. Per le finalità di cui al primo comma si tengono inoltre periodiche conferenze di servizio.

Art. 22.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è fissato in 36 ore settimanali da articolarsi almeno su cinque giorni lavorativi.

2. In relazione ai processi di riorganizzazione dei servizi, agli obiettivi di maggiore efficienza ed economicità degli stessi e all'ampliamento della fascia oraria dei servizi e degli uffici al pubblico, l'orario può articolarsi nei seguenti tipi:

a) unico su sei giorni lavorativi settimanali;

b) spezzato su cinque giorni lavorativi settimanali;

c) turnazione in modo da coprire l'intero arco della giornata.

3. Gli accordi decentrati potranno stabilire articolazioni diverse da quelle sopra indicate.

4. Possono coesistere più forme di orario secondo le esigenze del servizio, anche introducendo, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità.

5. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo di norma di dieci ore.

Art. 23.

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. Il personale che in base ai predetti programmi partecipa ai corsi cui la Regione lo iscrive è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

3. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

4. La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati agli accordi decentrati a livello regionale.

5. L'attività di formazione è finalizzata:

a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato;

b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

6. La prima finalità è perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.

7. La seconda finalità è perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

8. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

Art. 24.

Mobilità

1. La mobilità di personale nell'ambito degli enti e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dagli Enti locali e dalle Regioni a Statuto ordinario, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione dell'impiego del personale;

b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

2. E' prevista una mobilità interna ed esterna del personale.

3. Al personale interessato ai processi di mobilità spettano, ove dovuto, le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato.

4. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle OO.SS.

Art. 25.

Mobilità interna

1. La mobilità interna all'ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS.

2. Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati anche ricorrendo alle necessarie iniziative di riqualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.

3. Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

Art. 26.

Mobilità esterna

1. La mobilità tra enti riguarda il personale destinatario degli accordi relativi al personale degli Enti locali e delle Regioni a Statuto ordinario.

2. Ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri enti.

3. In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.

4. A tal fine, gli avvisi degli enti relativi alla copertura dei posti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, prevedendo un congruo termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

5. La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatoria formata da una commissione nominata dall'ente e della quale facciano parte rappresentanti delle OO.SS. in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

6. Tale mobilità è subordinata, comunque, al consenso dell'ente di provenienza.

7. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o la assegnazione funzionale del personale, per l'esercizio, da parte degli Enti locali, delle funzioni delegate.

8. In caso di trasferimento, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

9. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

10. Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

11. Nella eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

12. E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni nonché tra Regioni e gli enti destinatari dell'accordo degli enti locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli enti, a condizione della esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione.

Art. 27.

Omnicomprensività

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

2. L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente alla tesoreria della Regione, sull'apposito fondo gestito dal consiglio del personale.

Art. 28.

Servizio di mensa

1. E' istituito il servizio di mensa, secondo modalità e criteri da definirsi in sede di contrattazione decentrata, al fine di agevolare la realizzazione di nuove forme di organizzazione del lavoro.

2. Il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari a 1/3 del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo, sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione.

3. Non potrà usufruire del servizio di mensa il personale che effettua orario unico. Il pasto deve consumarsi al di fuori dell'orario di servizio.

4. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

Art. 29.

Qualifiche e livelli retributivi

1. Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I	qualifica funzionale .	L. 3.300.000
II	qualifica funzionale .	» 3.600.000
III	qualifica funzionale .	» 3.900.000
IV	qualifica funzionale .	» 4.450.000
V	qualifica funzionale .	» 5.200.000
VI	qualifica funzionale .	» 5.500.000
VII	qualifica funzionale .	» 6.400.000
VIII	qualifica funzionale .	» 8.640.000
I	qualifica funzionale dirigenziale	» 11.200.000
II	qualifica funzionale dirigenziale	» 14.000.000

Art. 30.

Indennità

1. Per ciascuna qualifica funzionale nonché per la funzione di coordinamento, sono previste le seguenti indennità:

a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è corrisposto un compenso nella misura annua fissa per dodici mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale, che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzionale, che diriga strutture individuate dalla legge di organizzazione, compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali settima e sesta compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-forestale) inquadrato nella quinta qualifica funzionale compete l'indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 600.000; detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quinta, quarta e terza compete una indennità annua fissa per dodici mensilità di L. 120.000; tale indennità non compete al personale della quinta qualifica funzionale che percepisca l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera;

h) al personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale compete una indennità fissa annua per dodici mensilità di L. 60.000;

i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, di cui al punto *g)*, destinato alle sottoindicate prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio, compete una indennità annua fissa aggiuntiva per dodici mensilità di L. 120.000, rapportata esclusivamente al periodo di effettiva esposizione a rischio.

2. La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alla indennità di rischio e le attività comportanti rischio da esse prestate è determinata con provvedimento della giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la diretta responsabilità del dirigente della struttura organizzativa presso cui il personale sudetto presta servizio.

3. Le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute e alla integrità personale sono:

prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola-bus, mezzi fuoristrada e altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;

prestazioni di lavoro che comportino esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria, alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di rimozione e seppellimento animali;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari;

prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo di porti eseguito con macchinari sistemati in chiatte e natanti.

Art. 31.

Salario di anzianità

1. Con decorrenza 1° gennaio 1985 al personale compete, quale salario di anzianità, la somma annua fissa sottoindicata da corrispondersi per dodici mensilità:

I qualifica funzionale	L. 198.000
II qualifica funzionale	» 216.000
III qualifica funzionale	» 234.000
IV qualifica funzionale	» 267.000
V qualifica funzionale	» 312.000
VI qualifica funzionale	» 330.000
VII qualifica funzionale	» 384.000
VIII qualifica funzionale	» 518.000
I qualifica funzionale dirigenziale . . .	» 672.000
II qualifica funzionale dirigenziale . . .	» 840.000

2. Qualora entro la data del 31 dicembre 1986 non diventi operante la legge regionale di recepimento dell'accordo nazionale di categoria relativo al triennio 1985-87, dal 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, è corrisposta al personale una somma di importo pari a quella di cui al primo comma.

Art. 32.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro-capite.

2. Per esigenze eccezionali — debitamente motivate in relazione alla attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario — il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al precedente comma.

3. Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi orari restano stabiliti sulla base dei livelli retributivi iniziali di cui all'art. 32 della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, fatte salve le variazioni derivanti dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

4. Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT, che corrisponde al personale interessato, per il tramite della Regione.

Art. 33.

Compensi incentivanti la produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

2. La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche con la conseguente verifica dei risultati.

3. I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di contratta-

zione decentrata, tenendo conto del parametro retributiva, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nella esecuzione del programma di attività.

4. La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;

b) economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino la produttività sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata.

5. Dette economie si ripartiscono come segue:

20% in economie di bilancio;

40% in riconversione di attrezzature;

40% in premio di produttività.

6. Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio e, naturalmente, escluse quelle dell'assestamento.

7. L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.

Art. 34.

Salario accessorio

1. Al personale presente in servizio, inserito in strutture che comportano una erogazione di servizio di almeno 12 ore, compete una indennità di turno nella misura mensile di L. 25.000.

2. L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è fissata in L. 1.080; per il servizio ordinario festivo in L. 1.215; per il servizio ordinario notturno festivo in L. 1.800.

3. E' istituita l'indennità di pronta reperibilità dell'importo di L. 600 orarie finalizzata al miglioramento della funzionalità e dell'efficienza di attività di protezione civile, di servizi sui fiumi e sui canali, di servizi di prevenzione, sorveglianza e intervento per gli incendi boschivi e di servizi generali.

4. I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di contrattazione decentrata.

NORME TRANSITORIE

Art. 35.

Sistema di inquadramento

1. Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguente tabella di corrispondenza:

Livelli funzionali L.R. n. 22/81	Qualifiche funzionali del presente ordinamento
—	—
I	I
II	II
III	III
IV	IV
—	V
V	VI
VI	VII
VII	VIII
VIII	I qualifica funz. dirig.
	II qualifica funz. dirig.
	Coordinamento

2. L'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali è disciplinato dal successivo art. 36.

3. Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce a qualifica funzionale immediatamente superiore.

Art. 36.

Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge è collocato direttamente nella prima qualifica funzionale dirigenziale il personale inquadrato nell'ottavo livello di cui alla legge regionale 2 marzo 1981, n. 22.

2. Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge, alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si procederà mediante concorso per titoli ed esami scritti e orali.

3. I criteri per la selezione di cui al precedente comma saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalla giunta regionale che procederà all'accertamento e alla votazione relativa.

4. Per il personale inquadrato nella prima qualifica funzionale dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983.

5. Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

6. Sino alla nomina dei dirigenti della seconda qualifica funzionale dirigenziale, i coordinatori, incaricati in base a precedenti leggi regionali, continuano a percepire l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla legge regionale n. 22 del 2 marzo 1981.

7. La selezione per la copertura dei posti della seconda qualifica funzionale dirigenziale deve essere effettuata entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. Il conferimento dei nuovi incarichi di coordinamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge sulla organizzazione degli uffici.

Art. 37.

Riequilibrio anzianità

1. Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale realizzata con la legge regionale n. 22 del 2 marzo 1981 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

a) valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi, degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali e regioni;

b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, enti pubblici, enti locali, regioni.

3. L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio, decurtato del 7%, definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

4. Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi e aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

Art. 38.

Scaglionamento dei benefici contrattuali

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti alla applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

dal 1° gennaio 1983: 35%

dal 1° gennaio 1984: 70%

dal 1° gennaio 1985: 100%

2. Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire, si deve prendere a base quanto competerebbe a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pre-

gresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

3. Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 22 a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge secondo le percentuali di scaglionamento sopraspecificate.

4. Alle medesime percentuali è assoggettata la erogazione dei benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984.

Art. 39.

Concorsi speciali

1. In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

2. I concorsi devono essere indetti entro il 21 dicembre 1984.

Art. 40.

Passaggio di livello

1. In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale, il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

Art. 41.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme che sono state stanziate nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi, sui capitoli 00302, 00332 e 00334, relativi al trattamento economico previdenziale e assistenziale del personale regionale.

2. Per quanto concerne i compensi incentivanti la produttività di cui al precedente art. 33 i relativi oneri verranno imputati al cap. 00304, il cui oggetto è modificato in « Spese per compenso del lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 maggio 1984

TRISORIO LIUZZI

(2869)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *ai concorsi:*		
	annuale	L.	106.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227